



# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 26 AGOSTO 2009

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

## BOLLETTINO UFFICIALE

### INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

**I° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

**II° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

**III° PARTE:** dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari e Speciali**.

### ABBONAMENTO

Gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo hanno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il **costo annuale è di € 198,38** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 363574**.

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008), si comunica che "**L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità**".

### INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:  
Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
  - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
  - per testo di ciascuna inserzione pari a €1,47 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite e-mail all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

### AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:  
**Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila - n. fax 0862 363574**
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, fino a 190 pagine: € 1,40 oltre € 0,90 per eventuali spese di spedizione
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## SOMMARIO

### Parte I

#### Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

#### LEGGI

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009, n. 10:

**Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 recante “Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”..... Pag. 8**

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009, n. 11:

**Norme per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. .... Pag. 9**

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009, n. 12:

**Disposizioni di carattere urgente ed indifferibile. .... Pag. 14**

#### ATTI

#### DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO AD ACTA

DELIBERAZIONE 21.07.2009, n. 53/09:

**Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l’Accreditamento (C.C.R.A.). .... Pag. 16**

DELIBERAZIONE 30.07.2009, n. 60/09:

**Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l’anno 2008. Chiarimenti parere ABRUZZO-DGPROG- 09/07/2009-0000196-P..... Pag. 19**

#### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 23.03.2009, n. 126:

**Indirizzi per il riordino degli Enti d’Ambito, nel quadro della riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della L.R. del 21 novembre 2007 n. 37, per l’approvazione del bilancio degli Enti d’Ambito commissariati, l’aggiornamento del Piano d’Ambito e delle convenzioni per la gestione del servizio idrico nonché per il controllo analogo..... Pag. 28**

DELIBERAZIONE 13.07.2009, n. 352:

**PO FSE Abruzzo FSE 2007-2013 - Piano operativo 2007-2008 – Documento per l’avvio degli interventi (Allegato “A” alla D.G.R. 23.10.2008, n. 988) - Asse 4 - Capitale umano, Cap. 2. C4 - Progetto speciale “Simulimpresa” – Modifiche. .... Pag. 32**

DELIBERAZIONE 20.07.2009, n. 372:

**Linee-guida applicative per le attività di commercializzazione dei farmaci ad uso veterinario, disciplina della Farmacovigilanza e della vendita e commercio dei mangimi medicati ai sensi del D. Lgs. 6 aprile 2006 n. 193 nella Regione Abruzzo... Pag. 35**

#### DECRETI

*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 27.07.2009, n. 78:

**Nomina Commissario Straordinario dell’Associazione Ciapi..... Pag. 59**

#### DETERMINAZIONI

*Direttoriali*

DIREZIONE AFFARI

DELLA PRESIDENZA, POLITICHE  
LEGISLATIVE E COMUNITARIE,  
PROGRAMMAZIONE, PARCHI,  
TERRITORIO, VALUTAZIONI  
AMBIENTALI, ENERGIA  
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,  
QUALITA' DELL'ARIA E SINA

PROVVEDIMENTO/MODIFICA AUTO-  
RIZZAZIONE UNICA n. 22 DEL 13/11/2008,  
DETERMINAZIONE 28.07.2009, n.  
DA13/86:

**Modifica Autorizzazione Unica n. 22  
DN2/241 del 13/11/2008. Società: Lucania  
Power s.r.l. Via Vaccaro, 67 - 85100 Poten-  
za. .... Pag. 59**

PROVVEDIMENTO/MODIFICA AUTO-  
RIZZAZIONE UNICA n. 43 DEL 31/07/2008,  
DETERMINAZIONE 31.07.2009, n.  
DA13/99:

**Rilascio autorizzazione unica n. 43 del  
31.07.2009 ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29  
dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e  
l'esercizio di un impianto di produzione di  
energia elettrica alimentato da biomassa  
vegetale di potenza pari a 960 kWe da ubi-  
carsi nel Comune di Controguerra (TE) in  
c.da Piane Tronto. Società: ENERVOLTA  
s.r.l. Via Santa Maria a Mare, 2 - 63038  
Ripatransone (AP). .... Pag. 60**

*Dirigenziali*

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE  
E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO FORESTE,  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/624:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltu-  
ra concessione precaria di suolo tratturale  
per uso colture erbacee – Tratturo Centu-  
relle - Montesecco in Comune di Lettoma-  
noppello (PE) - Ditta Volpe Diva..... Pag. 61**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/625:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltu-  
ra concessione precaria di suolo tratturale  
per uso colture erbacee, arboree, strada e  
piazzale in brecciato – Tratturo L'Aquila –  
Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta  
D' ANNA Maria Assunta. .... Pag. 62**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/626:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltu-  
ra concessione precaria di suolo tratturale  
per uso colture erbacee – Tratturo L'Aquila  
– Foggia in Comune di Rosciano (PE) -  
Ditta BELLI Lorenzo. .... Pag. 63**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/627:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltu-  
ra concessione precaria di suolo tratturale  
per uso colture erbacee – Tratturo L'Aquila  
– Foggia in Comune di Cepagatti (PE) -  
Ditta BERARDINELLI Roberto..... Pag. 64**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/628:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltu-  
ra concessione precaria di suolo tratturale  
per uso colture erbacee, arboree e strada  
brecciata – Tratturo L'Aquila – Foggia in  
Comune di Cepagatti (PE) - Ditta POLI-  
DORO Antonio..... Pag. 65**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/629:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo conces-  
sione precaria di suolo tratturale per uso di  
colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Fog-  
gia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta  
FARINACCIA Gianfranco. .... Pag. 65**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/630:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo conces-  
sione precaria di suolo tratturale per uso di  
colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Fog-  
gia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta  
D'AMARIO Anna..... Pag. 66**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/631:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo conces-**

sione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee ed arboree – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta PESCE Saturnino. .... Pag. 67

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/632:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, oliveto e bosco misto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta LUCIANI Piacentino. .... Pag. 68**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/633:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e arboree – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI RENZO Roberto..... Pag. 69**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/634:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, arboree e piazzale in betonelle – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI GIOVANNI Mario. .... Pag. 70**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/635:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, arboree, strada in porfido e muretto e ½ strada brecciata – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta D' AMARIO Remo..... Pag. 71**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/636:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, arboree, strada brecciata e muretto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta POLIDORO Giuseppe. .... Pag. 71**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/637:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, arboree, strada di accesso e piazzale sbrecciato battuto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta D' ARCANGELO Ermindo. .... Pag. 72**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/638:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, strada brecciata e recinzione con pali in legno e rete metallica – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta GUARDIANETTI Venturino. .... Pag. 73**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/639:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo arborato, strada e parcheggio in brecciato – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta MIRABILIO Americo. .... Pag. 74**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/640:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e arboree e strada di accesso – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta POLIDORO Liza. .... Pag. 75**

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/641:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e arboree, strada in cemento e sostegno per contatore – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta POLIDORO Domenico e CORRADO Maria. .... Pag. 76**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

*SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI*

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH5/36:

**L.R. 32/94 – art. 12 – Piano Integrato di Sviluppo per l’Agriturismo – Programma anno 2008 – Associazioni Agrituristiche Regionali: Turismo Verde, Agriturst, Terra Nostra e Penisola Verde. Approvazione Piano di Sviluppo Agriturstico rimodulato e concessione contributo..... Pag. 77**

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI  
*SERVIZIO POLITICHE PER L’INCLUSIONE E L’OCCUPABILITA’*

DETERMINAZIONE 24.06.2009, n. DL13/181:

**Approvazione progetto formativo per distacco dei lavoratori extracomunitari: Applicazione art. 27 lett. F) D.Lgs n. 286 del 25/07/98 come modificato dalla L. 189/02 ed art. 40 comma 9 lett. b) D.P.R. 394/99 coordinato con D.P.R. 334/04. Soggetto ospitante: WEATHERFORD MEDITERRANEA S.P.A. sita in C.da San’Elena Z.I. di ORTONA (CH)..... Pag. 79**

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE  
*SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

DETERMINAZIONE 28.07.2009, n. DR4/138:

**D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. – Ditta FONDAM s.n.c. – Zona Industriale Viale Italia, 25 – 66050 San Salvo (CH) – Proroga dell’autorizzazione regionale n. DF3/70/04 del 19.07.2004, inerente l’esercizio dell’attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi, operazione D15, situato nella Zona Industriale Viale Italia, 25 del Comune di San Salvo (CH)..... Pag. 83**

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -

ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE  
*SERVIZIO BILANCIO*

DETERMINAZIONE 30.07.2009, n. DB8/70:

**Reiscrizione in bilancio di economie vincolate. .... Pag. 85**

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO  
*SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE*

DETERMINAZIONE 28.07.2009, n. DI3/60:

**Cava di ghiaia in località “Campovalano” del Comune di Campi (TE). Ditta: SOCIETÀ COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO s.r.l.u.. Auto-rizzazione apertura..... Pag. 87**

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE  
*SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI E INTERVENTI GESTIONALI DEL TPL*

DETERMINAZIONE 30.07.2009, n. DE2/102:

**Avvio del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Regionale Integrato dei Trasporti della Regione Abruzzo. Errata Corrige Rapporto Ambientale..... Pag. 88**

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA', VIABILITA' DEMANIO E CATASTO STRADALE, SICUREZZA STRADALE  
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 30.07.2009, n. DE4/070:

**Sciovia “Crete Rosse 1” in Comune di Rivisondoli (AQ), revoca dell’autorizzazione regionale al pubblico esercizio..... Pag. 92**

DETERMINAZIONE 31.07.2009, n. DE4/071:

**Proroga dell'autorizzazione temporanea al pubblico esercizio seggiovia "Passo Lanciano - Panorama" nel Comune di Pretoro (CH), L.R. 24/2005 "Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie". ..... Pag. 93**

DETERMINAZIONE 31.07.2009, n. DE4/072:

**L.R. 13.12.2004 n. 44, Esercizio Finanziario 2007. "Lavori di realizzazione di una cabinovia 8 posti ad ammorsamento automatico "Le Steppe - Monte Cristo" in sostituzione di impianti esistenti (Segg.), in Comune de L'Aquila.". Costo intervento € 8.020.000,00. Contributo concesso in conto capitale € 3.000.000,00. Beneficiario del contributo: Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., c/o base Funivia - Fonte Cerreto - Assergi - L'Aquila. Revoca del contributo. .... Pag. 94**

### Parte III

#### Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI (AQ)

- Avviso per Del. C.C. n. 32/08.... Pag. 96

- Avviso per Del. C.C. n. 33/08.... Pag. 96

- Deliberazione del consiglio Comunale n. 20/09..... Pag. 97

A.T.E.R.  
AZIENDA TERRITORIALE PER  
L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
DI LANCIANO

**Estratto del bando di gara per procedura aperta - prog. n. 300 - lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di un fabbricato "ERP" sito in Via De Gasperi n. 22 e 24 del Comune di Vasto (CH). (criterio di aggiudicazione prezzo più basso). ..... Pag. 99**

SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA S.R.L.  
*ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)*

**Avviso di Verifica di Assoggettabilità: Installazione pannelli fotovoltaici con realizzazione sistema fotovoltaico da 996,03 kWp..... Pag. 100**

PELLEGRINI MARIO  
*ROSETO (TE)*

**Avviso di Procedura di Verifica di Assoggettabilità: Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza di 118,68 kWp..... Pag. 101**

REGESTA s.r.l.  
*SULMONA (AQ)*

**Procedura di assoggettabilità per lavori di: "Realizzazione di un impianto fotovoltaico non integrato di potenza nominale pari a 2,415 MWp". ..... Pag. 102**

---



---

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
 DELLA REGIONE
 

---

 LEGGI
 

---

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009, n. 10:

**Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 recante "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
 DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Modifica all'art. 10, Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 135**

1. L'art. 10 della Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 135 recante "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114" è sostituito dal seguente:

**"Art. 10**

**Esercizio dell'attività su aree demaniali marittime aeroporti, stazioni e autostrade**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è soggetto all'autorizzazione rilasciata dai Co-

muni di cui al primo comma dell'art. 4, Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (*Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative*).

3. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, determinano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo, o la scelta di non rilasciare autorizzazioni.
4. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria, le associazioni ambientaliste e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, emanano un regolamento contenente le modalità e le condizioni per l'accesso alle aree demaniali marittime, le modalità di esercizio se in forma fissa o itinerante, nonché i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dal Piano demaniale marittimo regionale (PDM) e dei Piani demaniali comunali, escludendo la possibilità di ulteriori ampliamenti di superfici pavimentate e volumetrie sull'arenile e l'occupazione delle spiagge libere con strutture adibite ad attività commerciali di cui alla presente legge.
5. Le autorizzazioni di cui al comma 2 non possono essere rilasciate in assenza della preventiva emanazione, da parte dei Comuni, del regolamento di cui al comma 4."

Art. 2

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osser-



varla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 Agosto 2009

IL PRESIDENTE  
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009, n. 11:

**Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Finalità ed obiettivi**

1. La Regione Abruzzo adotta gli strumenti necessari per la tutela ed il risanamento dell'ambiente e per la tutela della salute e dispone in ordine alla bonifica ed allo smaltimento dell'amianto in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*) ed in osservanza del D.P.R. 8.08.1994 (*Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*).
2. Gli obiettivi della presente legge sono:
  - a) la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla pos-

sibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;

- b) la gestione e bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto o materiali contenenti amianto;
  - c) la promozione di attività finalizzate alla tutela dei rischi per la salute e per l'ambiente dall'amianto e la collaborazione con enti pubblici per la ricerca e la sperimentazione nel settore;
  - d) la promozione di iniziative di educazione, formazione ed informazione, finalizzate ad accrescere la conoscenza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto o materiali contenenti amianto ed alla sua corretta gestione.
3. La Giunta Regionale, tramite i servizi regionali competenti, coordina tutti gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.

Art. 2

**Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto**

1. La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 257/1992, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore all'Ambiente di concerto con l'Assessore alla Sanità, previo parere congiunto della 4<sup>a</sup> Commissione e 5<sup>a</sup> Commissione, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, istituita con legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (*Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale*), approva il "Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli de-

rivanti dall'amianto", denominato in seguito PRA.

2. Il PRA è soggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE; la Giunta Regionale, con propria deliberazione, definisce le procedure ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del PRA, ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i. – Parte II.
3. Per la redazione del PRA, le Direzioni regionali Ambiente e Sanità, si avvalgono di un Comitato tecnico-scientifico interdisciplinare la cui composizione e le finalità sono fissati con atto della Giunta regionale su proposta dei Servizi competenti dell'Assessorato all'Ambiente ed alla Sanità.
4. Il PRA è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di modifiche che dovessero intervenire nella legislazione o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l'attuazione dello stesso; per la revisione si applicano le procedure previste per l'approvazione.
5. Il PRA è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)* e si armonizza, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 257/1992, con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla L.R. 19.12.2007, n. 45 (*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*) e s.m.i.; le disposizioni contenute nel PRA hanno carattere vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati interessati al fattore di rischio derivante dall'amianto.

#### Art. 3

### **Campo di applicazione e contenuti del PRA**

1. Il PRA prevede disposizioni per:
  - a) strutture edilizie ad uso civile, commerciale, artigianale, agricolo ed industriale, anche non più in uso, in cui sono in opera manufatti e materiali, in matrice

compatta e friabile, ai quali è stato intenzionalmente aggiunto amianto;

- b) attività lavorative che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto per i lavoratori;
  - c) attività che contemplano la rilevazione, l'utilizzazione e la bonifica dell'amianto presente in natura e delle pietre verdi e nelle altre situazioni di cui al D.M. 14 maggio 1996 "*Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lett. f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: 'Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto'*".
2. Il PRA definisce le azioni, indica gli strumenti ed individua le risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.
  3. Il PRA è articolato nei seguenti punti:
    - a) conoscenza complessiva del rischio amianto, attraverso l'effettuazione di:
      - 1) aggiornamento del censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;
      - 2) aggiornamento della mappatura delle zone del territorio regionale interessate dall'amianto attraverso la loro georeferenziazione;
      - 3) aggiornamento della mappatura dei siti regionali interessati da presenza di pietre verdi;
      - 4) acquisizione, tramite INAIL, dell'elenco delle imprese che corrispondono o hanno corrisposto il premio assicurativo per la voce "silicosi ed asbestosi";
    - b) organizzazione presso il Sistema In-

formativo Regionale Ambientale dell'ARTA (di seguito denominato SIRA), di un Sistema Informativo Territoriale (di seguito denominato SIT), del quale fanno parte i dati del censimento e della mappatura; con apposita delibera della Giunta Regionale, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative del SIT, la gestione dei dati e l'accessibilità degli stessi da parte degli organi di vigilanza;

c) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l'individuazione delle priorità per effettuare la medesima che tengano conto della vigente normativa in materia. Detti criteri contengono altresì:

- 1) indicazione di particolari procedure per la bonifica e lo smaltimento di materiali contenenti amianto;
- 2) individuazione di procedure per la gestione della microraccolta;
- 3) indicazioni in ordine alle condizioni di fruibilità di ambienti, rotabili, nautanti, aeromobili e parco automezzi bonificati;
- 4) definizione di misure di protezione dalla presenza naturale di amianto, ivi comprese quelle relative all'importazione di materiale lapideo;
- 5) indicazione delle modalità di gestione di amianto o materiali contenenti amianto fino alla loro eliminazione o al termine della loro vita utile;

d) definizione dei criteri di priorità degli interventi di bonifica, nei casi oggetto di finanziamento o cofinanziamento pubblico, da parte del Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3;

e) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, attraverso:

- 1) la raccolta di dati epidemiologici tramite la competente Direzione Sanità della Regione Abruzzo;
- 2) l'elaborazione delle modalità procedurali della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex-esposti ed adozione di specifici orientamenti regionali relativi alle problematiche sanitarie connesse con l'esposizione professionale in atto, anche mediante il coordinamento dei servizi di vigilanza con i medici competenti;
- 3) l'utilizzo dei dati del Registro regionale dei mesoteliomi di cui alla DGR n. 1213 del 19.12.2003 sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto;
- 4) la raccolta di dati sanitari ed amministrativi da strutture ospedaliere ed INAIL, relativamente alle patologie amianto correlate;

f) definizione di linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle Aziende USL e dell'ARTA, per uniformare le attività di vigilanza e definirne le priorità su tutto il territorio regionale, attraverso l'istituzione di appositi tavoli tecnici da parte delle direzioni regionali competenti. A tal fine, deve essere verificata:

- 1) l'organizzazione e la disponibilità di personale rispetto ai preesistenti carichi di lavoro e la dotazione di mezzi e strumenti delle Aziende USL;
- 2) la dotazione strumentale e di personale dell'ARTA, così come espressamente indicato dall'Allegato V al D.M. 14.05.1996 e dall'art. 11 del

D.P.R. 8.08.1994;

- g) definizione di criteri per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento o recupero e l'individuazione degli impianti per fronteggiare la domanda di smaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della L.R. 45/07;
  - h) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle Aziende USL, dell'ARTA e per il rilascio dell'abilitazione ai lavoratori delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;
  - i) applicazione di specifiche ulteriori sanzioni per l'inosservanza di obblighi e divieti previsti dal PRA non individuati dall'art. 15 della legge n. 257/1992 e dal D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 (*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);
  - j) promozione di iniziative di informazione finalizzate alla migliore sensibilizzazione dei cittadini sul problema amianto;
  - k) definizione dei requisiti di cui devono essere in possesso i responsabili individuati al punto 4 a) del D.M. 6.09.1994 (*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*).
4. Ai fini dell'attuazione della presente legge, le definizioni di amianto, materiale contenente amianto e rifiuto contenente amianto, sono definite con il PRA.
  5. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Commissione consiliare competente, la relazione sullo stato

di attuazione del PRA.

Art. 4

### **Rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di amianto**

1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, possono essere erogati contributi a fondo perduto ai Comuni per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto.
2. Con deliberazione della Giunta Regionale, d'intesa con il Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3, sono approvati i documenti tecnici e le modalità di attuazione della vigente normativa per le operazioni di cui al comma 1.
3. I Comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dallo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto effettuati in difformità alla vigente normativa.
4. La Giunta regionale può prevedere in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, contributi da erogare anche a soggetti privati, per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto in opera in edifici adibiti a civile abitazione e relative pertinenze e in edifici o impianti adibiti ad attività artigianali, industriali, commerciali, agricole.
5. I contributi di cui al comma 4, sono concessi per la realizzazione di interventi di rimozione su manufatti contenenti amianto, alle condizioni indicate dal Comitato interdisciplinare tecnico-scientifico di cui all'art. 4, comma 2.
6. La Giunta regionale può adottare, con propria deliberazione, con cadenza di norma annuale, un bando pubblico con il quale vengono stabiliti:
  - a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;

- b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
  - c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;
  - d) i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei contributi e i termini del bando pubblico per individuare le ditte ai fini del convenzionamento per l'espletamento del servizio di rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti beneficiari dei contributi;
  - e) i criteri per l'eventuale revoca dei contributi.
7. I fondi possono essere ripartiti tra i Comuni, singoli o associati, che abbiano adottato i necessari documenti in conformità con le modalità di attuazione di cui al comma 2, per rimuovere piccole quantità di amianto, fino ad un massimo del 70% della spesa ritenuta ammissibile, secondo quanto stabilito nel bando di cui al comma 6.
8. Resta fermo per i Comuni l'obbligo di provvedere alla bonifica ed all'eventuale ripristino ambientale delle aree oggetto di rimozione di rifiuti, come previsto dalla L.R. 45/07 e s.m.i.

#### Art. 5

##### **Registri**

1. Le Aziende USL territorialmente competenti comunicano, con periodicità annuale, alle Direzioni Regionali Ambiente e Sanità della Regione Abruzzo, alle Province ed all'ARTA, l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 12, comma 5, della Legge 257/92.
2. E' delegata alle Aziende USL la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che svolgono le attività di cui all'art. 246 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81.

3. Le imprese di cui al comma 2 trasmettono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, nel cui territorio sono state svolte le attività dell'impresa, la relazione di cui all'art. 9 della legge n. 257/1992; la relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all'obbligo di relazione.

#### Art. 6

##### **Obblighi dei proprietari**

1. Al fine di aggiornare il censimento dell'amianto presente sul territorio regionale, i soggetti pubblici ed i privati proprietari, ove non vi abbiano già provveduto, sono tenuti a comunicare:
  - a) al SIT la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto negli edifici, impianti o luoghi, ivi compresi i mezzi di trasporto, nei quali essi siano presenti, fatti salvi gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 12, comma 5, della legge n. 257/92;
  - b) all'Azienda USL ed alla Provincia, competenti per territorio, la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto nei mezzi di trasporto.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la tipologia ed il grado di dettaglio delle informazioni da fornire con le suddette comunicazioni.
3. La comunicazione al SIT è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi di cui all'art. 4, comma 5.
4. I soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili nei quali è presente amianto di elevata friabilità di cui alla Tab. 1 del D.M. 06.09.94, devono presentare, entro 90 gior-

ni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Azienda USL territorialmente competente il piano di bonifica di tali materiali.

5. I soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili contenenti amianto o materiale contenente amianto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono adempiere agli obblighi di cui al DM 6.09.94.

#### Art. 7

##### **Organismi di controllo**

1. Con l'obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRA, la Giunta regionale si avvale dei seguenti soggetti:
  - a) Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, cui sono affidati compiti di vigilanza negli ambienti di vita e di lavoro;
  - b) ARTA, Centro Regionale di Riferimento Amianto, cui è assegnato il compito di supporto tecnico-analitico;
  - c) Province, cui sono assegnati compiti di verifica della gestione dei rifiuti contenenti amianto.

#### Art. 8

##### **Sorveglianza epidemiologica**

1. Con deliberazione di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità d'intesa con l'Assessore all'Ambiente, è istituito un Gruppo di coordinamento che esamina l'andamento epidemiologico dei tumori patogenomici o strettamente correlati con l'esposizione all'amianto.
2. Il Gruppo di coordinamento agisce anche in collegamento con gli enti centrali "Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)" e, sulla base dei dati esaminati, formula proposte di intervento,

da valutare ai fini della programmazione delle attività di controllo.

#### Art. 9

##### **Abrogazione di norme regionali**

1. E' abrogata la L.R. 30.08.1996, n. 75 (*Piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto*), pubblicata sul BURA n. 30 speciale del 10.09.1996.

#### Art. 10

##### **Norma finanziaria**

1. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4, la Giunta regionale programma annualmente l'impiego delle risorse degli interventi di cui alla presente legge, nei limiti dello stanziamento del capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 292210, fatta salva la quota destinata alle Province ai sensi della legge 28.12.1995, n. 549 e della L.R. 16.06.2006, n. 17.

#### Art. 11

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 Agosto 2009

IL PRESIDENTE  
**GIOVANNI CHIODI**

---

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009, n. 12:

**Disposizioni di carattere urgente ed in-differibile.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Modifica alla  
legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41**

1. L'art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali" è sostituito dal seguente:

**"Art. 16**

**Norma finanziaria**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili per il 2009 in euro 10.000,00 si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 01.01.005.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all'attuazione delle necessarie variazioni al bilancio del Consiglio per l'istituzione della relativa UPB."

Art. 2

**Modifica**

**alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42**

1. L'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42 "Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie" è sostituito dal seguente:

**"Art 10**

**Norma finanziaria**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili per il 2009 in euro 10.000,00 si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 01.01.005.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio

regionale provvede all'attuazione delle necessarie variazioni al bilancio del Consiglio per l'istituzione della relativa UPB."

Art. 3

**Interventi della Regione Abruzzo a sostegno della Fondazione l'Abruzzo Risorge Onlus**

1. La Regione Abruzzo condivide gli scopi e le attività della "Fondazione l'Abruzzo Risorge Onlus" così come individuati nell'atto costitutivo e nello Statuto della stessa, funzionali ad attuare le iniziative necessarie al rientro nella normalità della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 che ha interessato la Regione Abruzzo, assicurando alla popolazione ogni possibile tipo di soccorso e di assistenza anche mediante la fornitura di beni e servizi e gli interventi di ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio Regionale assicura alla "Fondazione l'Abruzzo Risorge Onlus" la disponibilità di strutture e personale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 4

**Modifica all'art. 30  
della legge regionale 30 aprile 2009 n. 6**

1. All'art. 30, comma 1, lett. b), della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)" le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".

Art. 5

**Proroga contratti  
per lavori assistiti da contributo regionale**

1. Tutti i contratti in essere alla data del 6 aprile 2009, che si riferiscono a lavori di committenza pubblica o privata, assistiti in tutto o in parte in conto capitale o in conto interessi da contributo regionale, possono essere prorogati, ai fini dell'ultimazione

dei lavori, fino al termine massimo di un anno, dietro esplicita richiesta della stazione appaltante.

2. Il presente articolo si applica ai Comuni:

a) interessati dagli eventi sismici della Regione Abruzzo verificatisi a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della Protezione civile, abbiano risentito un'intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del testo del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 97 del 28 aprile 2009), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77;

b) ove si sono verificati casi di immobili privati e/o pubblici danneggiati per i quali vi sia un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata; Comuni così come identificati nell'art.1, comma 3 del testo del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 97 del 28 aprile 2009), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 6

**Modifica all'art. 5  
della legge regionale 24 marzo 2009 n. 4**

1. All'art. 5, comma 7, della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" il periodo "*Il divieto di cumulo non vale per gli Amministratori dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti*" è soppresso.

Art. 7

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione sul *BURA*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 4 Agosto 2009

IL PRESIDENTE  
**GIOVANNI CHIODI**

---

**ATTI**

---

**DELIBERAZIONI  
DEL COMMISSARIO AD ACTA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  
AD ACTA PER LA REALIZZAZIONE DEL  
PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI  
DEL SETTORE SANITA'  
DELLA REGIONE ABRUZZO  
*(Deliberazione  
del Consiglio dei Ministri dell'11/09/2008)*

DELIBERAZIONE 21.07.2009, n. 53/09:

**Autorizzazione e accreditamento delle  
strutture sanitarie. Istituzione del Comitato  
di Coordinamento Regionale per l'Accredita-  
mento (C.C.R.A.).**

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la L.R. 31 luglio 2007, n. 32 "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";

Vista la L.R. 2008, n. 5, Piano Sanitario Regionale 2008 – 2010, e in particolare l'allegato 2.3, recante Linee guida per la costituzione dell'Organismo Regionale per l'Accreditamento (O.R.A.);

Vista la Deliberazione di G.R. n. 591/P del



01.07.2008, pubblicata sul *B.U.R.A.* il 22 ottobre 2008, con cui sono stati approvati i manuali di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e definite le relative procedure, riservando a successivo provvedimento l'istituzione dell'O.R.A.;

Vista la Deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 19 gennaio 2009, che prevede la necessità di integrazione della Del. G.R. n. 591/P in materia di sanzioni amministrative e personale;

Vista la Deliberazione del Commissario ad acta n. 36/09 dell'1.6.2009, avente ad oggetto "Procedure di autorizzazione e accreditamento - Modifiche e integrazioni ai Manuali e riapertura dei termini di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 31 luglio 2007, n. 32;

Considerato che ai sensi delle Linee Guida citate, l'O.R.A. si compone del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.);

Dato atto che al Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento sono riservate le funzioni organizzative generali del sistema, come di seguito descritte:

- predisposizione del regolamento dell'O.R.A.;
- certificazione dei risultati delle verifiche effettuate dal G.E.R.A.;
- organizzazione dei gruppi per l'accREDITAMENTO per la verifica del possesso dei requisiti, con l'individuazione delle professionalità necessaria, la composizione dei gruppi, la definizione della tempistica delle visite di accREDITAMENTO;
- predisposizione dei bandi semestrali di accREDITAMENTO istituzionale;

e che pertanto l'istituzione dell'Organismo è preordinata alla organizzazione complessiva

delle funzioni amministrative in materia;

Considerato che le Linee Guida prescrivono, come composizione minima, che il C.C.R.A. sia formato almeno dai Componenti di seguito elencati:

- Responsabile della Direzione Sanità della Regione Abruzzo;
- Direttore Generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale;
- Dirigenti/Referenti area accREDITAMENTO ASR Abruzzo (in numero di tre);
- Dirigente del Servizio Controllo e vigilanza della Direzione Sanità;
- Dirigente del Servizio Assistenza distrettuale – attività territoriale sanitaria - della Direzione Sanità (divenuto, con D.G.R. 1024 del 29.10.2008, "Servizio Assistenza Distrettuale, riabilitativa, medicina sociale e attività sanitaria territoriale");
- Dirigente del Servizio Assistenza ospedaliera pubblica e privata della Direzione Sanità;

Considerato che con nota n. 1490 del 12.06.2009 l'Agenzia Sanitaria Regionale ha provveduto ad indicare i professionisti operanti in seno alla medesima nell'area dell'accREDITAMENTO, ai sensi dell'allegato 2.3 della legge di Piano, individuandoli nelle persone dei sigg.ri:

- Dott. Paolo Menduni
- Dott. Lamberto Manzoli
- Dott. Franco Caracciolo;

Considerato che gli oneri finanziari connessi all'esercizio della funzione sono posti dalla legge a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO, e che per la determinazione dei medesimi dovrà essere adottata apposita Deliberazione di Giunta Regionale;

Rilevato che il presente atto, esecutivo de-

gli obblighi di cui alla citata legge 32/2007 e della legge di Piano sanitario regionale, ha carattere di urgenza, dovendosi procedere con la massima celerità alla definizione degli Organi preposti alla gestione del sistema di autorizzazione e accreditamento, e come tale sarà trasmesso ai Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e dell'Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

Per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa

#### DELIBERA

1) di istituire il Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (C.C.R.A.), in conformità a quanto stabilito dalla L. R. 5/2008 (Piano Sanitario Regionale), allegato 2.3, con la seguente composizione:

1. Direttore della Direzione Sanità della Regione Abruzzo;
2. Direttore Generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale;
- Referenti designati dall'Agenzia Sani-

taria Regionale:

3. Dott. Paolo Menduni
  4. Dott. Lamberto Manzoli
  5. Dott. Franco Caracciolo;
  - Dirigenti della Direzione Sanità, nelle persone dei Responsabili dei Servizi:
  6. Controllo e vigilanza
  7. Assistenza Distrettuale, riabilitativa, medicina sociale e attività sanitaria territoriale
  8. Assistenza ospedaliera pubblica e privata, lucrativa e non
- 2) di rinviare a successivo provvedimento la definizione degli oneri finanziari connessi al funzionamento dell'Organo;
- 3) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
**Dr. Gino Redigolo**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI  
DEL SETTORE SANITA' DELLA REGIONE ABRUZZO  
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/09/2008)**

DELIBERAZIONE 30.07.2009, n. 60/09:

**Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2008. Chiarimenti parere ABRUZZO-DGPROG- 09/07/2009-0000196-P.**

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

VISTE le precedenti Deliberazione n. 19/09 del 26.03.2009 e nr. 32/09 del 19 maggio 2009 relative alle linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2008;

VISTO i pareri espressi sulle citate Deliberazioni dal Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare il parere prot. ABRUZZO-DGPROG-09/07/2009-0000196-P, acquisito al prot. della Direzione Sanità n. 16231/4/2147 in data 10.07.2009 che si allega in copia al presente atto (all. 1) di cui forma parte integrante e sostanziale con cui i citati ministeri, ai fini della validazione delle delibere in questione prescrivono che:

“La clausola di salvaguardia sia introdotta nei termini richiesti dal parere Ministeriale”;

“Siano inviati chiarimenti in merito alla compatibilità con il piano di rientro”;

“Siano inviati chiarimenti sul contenzioso 2008 e su quando si intenda definire i contratti con gli erogatori privati per il 2008.

DATO ATTO, in relazione alla prescrizione dei predetti Ministeri, che:

- il modello di contratto negoziale per le Prestazioni Sanitarie di specialistica ambulatoriale esterna, erogate dalle Strutture Private accreditate provvisoriamente, allegato alla precitata deliberazione commissariale, deve essere integrato con apposito atto aggiuntivo (All. 2) contenente la seguente clausola di salvaguardia *“Le parti prendono atto e accettano ognuno per quanto di loro competenza e convengono che la struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa, ricorsi avverso gli atti regionali prodromici o diretti a rivendicare il pagamento di prestazioni eccedenti il tetto assegnato, pena la non validità della sottoscrizione ed i conseguenti effetti di cui all'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies del D. Lgs. 502/92”*;
- di dare atto che le procedure di sottoscrizione del predetto atto aggiuntivo saranno concluse entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento alle strutture interessate, mentre. Per quanto concerne la relazione sul contenzioso 2008 è descritta nell'allegato 4 al presente provvedimento;
- Per quanto concerne il tetto di spesa per la specialistica ambulatoriale fissato con la delibera in questione in € 25.000.000,00 per le prestazioni ai cittadini residenti nella regione e di € 1.008.184 per i cittadini extraregionali, risulta compatibile con il tetto programmato dal piano di rientro alla voce BO 280 mentre, per quanto concerne lo scostamento dai CE IV trimestre 2008 lo stesso è dovuto dalla fatturazione da parte di alcune strutture di prestazioni eccedenti il tetto di spesa assegnato che, comunque, non potrà essere oggetto di pagamento atteso che sia nello schema di contratto che le strutture hanno sottoscritto sia che nella delibera nr. 32 del 19 maggio 2009 è stato espressamente previsto che“...non dovranno e non potranno essere remunerate in nessun caso e a qualsiasi titolo o ragione ancorché non contemplate nel

presente atto, le prestazioni rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla struttura".

- Tali sottoscrizioni comportano le successive conseguenze a livello contabile nel modello CE dell'anno in corso.

TUTTO CIÒ PREMESSO

*per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate*

### DELIBERA

di integrare il modello del contratto negoziale di cui alla precedente Deliberazione n. 32/09 del 19.05.2009, con apposito atto aggiuntivo(All. 2) contenente la seguente clausola di salvaguardia, così come richiesto con il parere ABRUZZO-DGPROG-09/07/2009-0000196-P:

*"Le parti prendono atto e accettano ognuno per quanto di loro competenza e convengono che la Struttura si impegna a rinunciare a qualsivoglia azione avverso anche atti Regionali prodromici ai termini della contrattazione, pena la non validità della sottoscrizione e i conseguenti effetti di cui all'art. 8 quinquies comma 2 quinquies, del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni";*

Di dare atto che il tetto di spesa per la specialistica ambulatoriale fissato con la delibera in questione in € 25.000.000,00 per le prestazioni ai cittadini residenti nella regione e di € 1.008.184 per i cittadini extraregionali, risulta compatibile con il tetto programmato dal piano di rientro alla voce BO 280 mentre, per quanto concerne lo scostamento dai CE IV trimestre 2008 (all.3) lo stesso è dovuto dalla fatturazione da parte di alcune strutture di prestazioni eccedenti il tetto di spesa assegnato che, comunque, non potrà essere oggetto di pagamento atteso che sia nello schema di contratto che le strutture hanno sottoscritto sia che nella delibera nr. 32 del 19 maggio 2009 è stato espressamente previsto che "...non dovranno e non potranno essere remunerate in nessun caso e a qualsiasi titolo o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla struttura".

di dare atto che le procedure di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo allegato al presente atto che integra il contratto approvato con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 32/09 del 19/05/09, saranno concluse entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento alle strutture interessate;

di trasmettere i richiesti chiarimenti sul contenzioso 2008 così come descritti nell'allegato 4 al presente provvedimento;

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali per i provvedimenti di competenza;

di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL con espressa raccomandazione che, le prestazioni erogate oltre il tetto massimo di spesa fissato per ciascuna struttura, non potrà e non dovrà essere remunerato in nessun caso così come espressamente previsto sia in delibera che nel contratto e clausola aggiuntiva sottoscritti;


Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**Regione Abruzzo**  
*"Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"*  
**UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA**  
**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**30 LUG. 2009**  
 Pescara, .....

Il Commissario ad acta  
 Dr. Gino Redigolo



Ufficio di Coordinamento e  
 supporto alla Direzione  
 Il Responsabile  
 D. G. Domenico CINAPRI

 Delibera/Colarossi2009-06 - Ex Art 26 - 2008 (ministero).doc/cf

*Seguono allegati*

REGIONE ABRUZZO Direzione Provinciale - Pescara 10 LUG. 2009 Posiz. 16231/Comun. 4/2331
--



ALLEGATO 1

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione ABRUZZO per l'approvazione del Piano di rientro dai disavanzi e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Riferimento: Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro della Regione Abruzzo (delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2008)

Rif.: ABRUZZO-130- 06/07/2009-0000173-A

Provvedimento relativo all'obiettivo: Commissario ad Acta CdM 11 settembre 2008-Punto 4-Delibera 19 del 26.03.2009 integrata con delibera 32 del 19.05.2009- Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalla rete privata accreditata per l'anno 2008. Definizione del budget complessivo 2008 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato".

Rif. Prec.: ABRUZZO-DGPROG-22/04/2009-0000080-P

Oggetto: Deliberazione del Commissario ad Acta n. 32/09 del 19.05.2009 avente per oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni specialistica ambulatoriale erogate dalla rete privata accreditata per l'anno 2008; definizione del budget complessivo 2008 e ripartizione dello stesso singolo erogatore privato-integrazioni Deliberazione Commissariale n. 19/09 del 26.03.09".

Inviato per: Validazione

**Parere**

Con Deliberazione n. 19/09 " Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalla rete privata accreditata per l'anno 2008. Definizione del budget complessivo 2008 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato" il Commissario ha definito, con ritardo, il budget 2008 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale fornite dai privati accreditati. La deliberazione non era stata validata in quanto, con parere ministeriale 80P del 22.4.2009 erano stati richiesti chiarimenti ed integrazioni con riferimento alla compatibilità del tetto di spesa riguardo alla previsione del PdR, l'indicazione dei termini temporali entro i quali provvedere alla sottoscrizione dei contratti e l'inserimento di una clausola di salvaguardia rispetto a possibili impugnative degli atti da parte dei privati.

Il provvedimento in esame :

- integra la precedente deliberazione del Commissario n. 19 del 26/3/09 con cui si definisce il budget 2008 complessivo per i servizi di specialistica ambulatoriale privata a favore di pazienti residenti ed extraregionali, precisando che il tetto di spesa stabilito per l'anno 2008 regionale ed extraregionale è compatibile con previsione relativa all'intera spesa di specialistica ambulatoriale del Pdr
- introduce la clausola di salvaguardia con la quale la Struttura che sottoscrive il contratto rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa ed azione, limitatamente però ai tetti e non come formula generale diretta a comprendere tutte le possibili fattispecie di ricorso anche in relazione agli atti regionali prodromici;

Regione Abruzzo

"Piano di risanamento del  
 sistema sanitario regionale"

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA  
 Allegato alla delibera n. 19/09

- non definisce i termini temporali entro i quali deve avvenire la sottoscrizione (si parla ancora dei contratti 2008) motivandola con una sospensione del TAR Aquila su analogo deliberazione commissariale relativa alle prestazioni ospedaliere nella quale i termini erano stati espressamente previsti, "attesa la necessità di definire a posteriori le questioni involgenti il budget 2008, attraverso trattative stragiudiziali".

Si ritiene necessario chiarire ulteriormente, attraverso una tabella, come la dichiarazione di compatibilità con il Piano di rientro inserita nel dispositivo della delibera commissariale n. 32/09 possa essere compatibile con il dato reale di spesa inserito nel CE IV trimestre 2008 dato dalla somma delle voci B02090, B02095, B02120 pari a euro 47,261 mln di euro (di cui 11,380 mln di euro relativi al costo dei summaisti) che risulta maggiore del livello programmatico 2008 pari a 43,278 mln di euro.

Si comunica, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, tenuto conto che si tratta di provvedimento necessario ai fini del rispetto delle scadenze previste in materia, quanto segue :

**AI FINI DELLA VALIDAZIONE OCCORRE CHE:**

- LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SIA INTRODOLTA NEI TERMINI RICHIESTI DAL PARERE MINISTERIALE
- SIANO INVIATI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI RIENTRO
- SIANO INVIATI CHIARIMENTI SUL CONTENZIOSO 2008 E SU QUANDO SI INTENDA DEFINIRE I CONTRATTI CON GLI EROGATORI PRIVATI PER IL 2008

**SI RESTA IN ATTESA DEI CONTRATTI FIRMATI COERENTI CON IL PRESENTE PARERE**

Il Direttore Generale della  
programmazione sanitaria  
dei livelli di assistenza e dei  
principi etici di sistema  
Dott. Filippo Palumbo

Roma, 09.07.2009

ABRUZZO-DGPROG-09/07/2009-0000196-P

## Regione Abruzzo

"Piano di risanamento del  
sistema sanitario regionale"

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA

Allegato alla Deliberazione n. 67/09

ALLEGATO 2

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI PRESTAZIONI SANITARIE IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI  
SPECIAlISTICA AMBULATORIALE EROGATE DALLA RETE PRIVATA PROVVISORIAMENTE  
ACCREDITATA - ANNO 2008

L'anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, si conviene e  
stipula quanto segue

Tra

La Regione Abruzzo, CF \_\_\_\_\_ in persona del

\*\*\*\*

Le Aziende Sanitarie Locali dell'Abruzzo come sotto indicate:

Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in  
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_;

Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in  
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in  
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in  
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in  
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in  
persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

e

il soggetto privato pre definitivamente accreditato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 32  
del 2007 denominato \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità "Erogatore"), CF/P. IVA.  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ in persona del suo legale  
rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
erogatore di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale erogate della rete territoriale privata  
per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

\*\*\*\*\*

visto il D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il riordino della  
disciplina sanitaria;

Abruzzo  
Consiglio Regionale  
RISPARMIO AD A.C.T.A.

visto l'art. 1 della Lgs. n. 229/99 nel quale si ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione;

visto, in particolare, il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, nonché il d.l. n. 154 del 7 ottobre 2008;

viste le precedenti Deliberazioni Commissariali n. 19/9 del 26.3.2009 e 32/9 del 19 maggio 2009 con le quali è stato definito per l'anno 2008, per i pazienti regionali ed extra regionali, il tetto invalicabile di spesa a carico del sistema sanitario regionale, complessivamente e per singolo operatore, ed è stato altresì approvato lo schema di accordo negoziale per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale della rete territoriale privata per conto e a carico del SSR;

vista la successiva delibera nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con cui è stato deliberato di integrare il contratto negoziale approvato con la predetta deliberazione con la seguente clausola di salvaguardia:

- a) Le parti prendono atto e accettano ognuno per quanto di loro competenza e convengono che la Struttura si impegna a rinunciare a qualsivoglia azione avverso anche atti Regionali prodromici ai termini della contrattazione, pena la non validità della sottoscrizione e i conseguenti effetti di cui all'art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in otto originali, conservato uno ciascuno dai sottoscrittori.

La Regione Abruzzo

\_\_\_\_\_

Per le Aziende Sanitarie Locali di:

Pescara \_\_\_\_\_

L'Aquila \_\_\_\_\_

Teramo \_\_\_\_\_

Chieti \_\_\_\_\_

Lanciano Vasto \_\_\_\_\_

Avezzano Sulmona \_\_\_\_\_

Per l'Erogatore \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante (allega copia documento di riconoscimento)

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_



ALLEGATO C

TETTI DI SPESA 2008 COMPATIBILITA' PIANO DI RIENTRO

ARTICOLAZIONE VOCE B0280 "ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE DA PRIVATO"

B0280	Acquisti di servizi nper assistenza specialistica ambulatoriale da privato	Programmatico	Delibere del Commissario	IV Trimestre 2008
		2008	ad Acta	
		€000		€000
		43.278		47.261
	Assistenza Specialistica Regionali	25.000	Del. N. 19/09 del 26/03/2009 25.000,000	29.515
	Branche a Visita Regionali	653	Del. N. 10/09 del 11/12/2008 653.499	500
	Assistenza Specialistica Extra Regionali		Del. N. 19/09 del 26/03/2009	
	Branche a Visita Extra Regionali		€ 1.008.184	1.281
	Acquisti Diretti Aziende	17.625		32
				15.933 (di cui 11.380 summaisti)

**Regione Abruzzo**  
 "Piano di risanamento del  
 sistema sanitario regionale"  
**UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA**  
 Allegato alla delibera n. 60/08

Regione Abruzzo  
 "Piano di risanamento del  
 sistema sanitario regionale"  
 UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA  
 Addelegato alle deliberazioni n. 67/09

ALLEGATO NR. 4

DIREZIONE POLITICHE  
 DELLA SALUTE  
 Servizio Assistenza Distrettuale  
 Riabilitazione, Medicina Sociale e  
 Attività Sanitarie Territoriali

AL Commissario al ACTA  
 Dott. Gino Redigolo  
SEDE

Pescara, 20 LUG. 2009

Prot. n. \_\_\_\_\_/DG4/2427

### CHIARIMENTI CONTENZIOSO CONTRATTI 2008

In ordine al contenzioso relativo alla contrattualistica 2008 si rilevano, alla data odierna, Atti Stragiudiziali di Diffida e Messa in Mora e Ricorsi al Presidente della Repubblica avanzati dalle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale provvisoriamente accreditate.

E' doveroso sottolineare che sia nei Ricorsi presentati innanzi al Capo dello Stato, ad ogni buon conto notificati anche a codesto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sia negli atti stragiudiziali di diffida e messa in mora; viene, principalmente, impugnata la Deliberazione del Commissario ad Acta n. 32 del 19.05.2009 avente ad oggetto: "*Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di specialistica ambulatoriale erogate dalla rete privata accreditata per l'anno 2008; definizione del budget complessivo e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato - integrazioni deliberazione commissariale n. 19/2009 del 26.03.2009*" ed allo schema di contratto alla medesima allegato, con contestuali richieste di risarcimento dei danni subiti e subendi dalle strutture ricorrenti.

Venendo in medias res, è doveroso evidenziare che i ricorrenti pongano l'accento sull'illegittimità della richiamata Deliberazione, in quanto a loro dire in netto contrasto con quanto affermato dalla sentenza n. 61 del 10.02.2009 emessa dall'Ecc.mo TAR di L'Aquila con cui è stata annullata la D.G.R. n. 48 /2008 avente ad oggetto "*Piano di risanamento del sistema sanitario 2007-2009 definizione del tetto massimo di spesa per l'anno 2008*".

Invero, i ricorrenti oltre a stigmatizzare le deliberazioni del Commissario ad Acta n. 19/2009 e 32/2009 nella parte in cui si confermano i tetti di spesa per l'anno 2008 hanno recisamente impugnato la clausola di rinuncia tesa ad eliminare qualsivoglia rinuncia a far valere pretese ed azioni e di accettare che "non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorchè non contemplate nel presente atto le prestazioni eventualmente rese in eccedenza quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla Struttura".

E' di tutta evidenza che per quanto attiene il contenzioso stragiudiziale bisogna all'uopo evidenziare che le strutture ricorrenti, hanno contemporaneamente proposto ricorso

MDM/2009 \_\_\_\_\_

Via Conte di Ruvo n° 74 - 65127 Pescara

straordinario al Capo dello Stato avverso le riportate Deliberazioni Commissariali nn.19/2009 e 32/2009, e che ciò di fatto postulano una incongrua richiesta sul medesimo tema giuridico, cagionando pertanto un *ne bis in idem* della medesima fattispecie.

Detto ciò è doveroso, altresì, evidenziare che la complessiva ratio dell'intervento sul tetto di spesa, è dichiaratamente intesa a ridurre la spesa sanitaria regionale nei limiti consentiti dalle restrizioni finanziarie imposte dall'esigenza di rispetto dell'accordo fra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle Finanze e la regione Abruzzo relativo al perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art.1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311; e che tale accordo in particolare, è stato approvato dalla Giunta Regionale già con delibera n.224 del 13.3.2007, fissando per l'anno 2008 un budget provvisorio.

Orbene, vi è, inoltre, da aggiungere che la giurisprudenza ha esaurientemente chiarito che la fissazione di limiti di spesa è frutto di una scelta discrezionale, di politica sanitaria e di contenimento della spesa, che, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non è in sé irragionevole ( in tal senso la Sup. Corte Cost. n.257/2007).

Tanto premesso, le Deliberazioni del Commissario Ad Acta n. 19/2009 e 32/2009 sono di conseguenza pienamente fondate e conformi a quanto dettato ed evidenziato dalla sentenza n. 61/2009 emessa dall'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, ed ai principi normativi sanciti dalla normativa di settore.

Si aggiunga, altresì, che le Strutture ricorrenti hanno tutte firmato il contratto per l'annualità 2008 sottoscrivendo ed accettando illimitatamente ai sensi dell'art. 1341 le clausole eventualmente vessatorie, salvo poi spedire a mezzo raccomandata dichiarazioni di non acquiescenza al contratto in parola; sottoscritto per quanto da loro affermato *obtorso collo*.


Orbene, atteso che il contratto come definito ex art. 1321 c.c. è un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale ne consegue che gli accordi contrattuali tra la Regione Abruzzo e le strutture ricorrenti hanno valore vincolante tra le parti e pertanto l'istante nulla ha a pretendere anche in ordine ad un extra-budget che contrattualmente non deve essere remunerato in quanto è pacifico che *pacta sunt servanda*.

Ad ogni buon conto questa Direzione è a conoscenza di Decreti Ingiuntivi di ulteriori Decreti Ingiuntivi emessi in favore di strutture provvisoriamente accreditate per le prestazioni inerenti l'annualità 2008 nei confronti di alcune Aziende Sanitarie Locali della regione Abruzzo, e che non vedono quale parte in causa lo scrivente Ente Regionale e di cui pertanto se ne disconoscono gli esiti.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio

(Dr. Gerardo GALASSO)



MDM/2009

Via Conte di Ruvo n° 74 - 65127 Pescara

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

### GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 23.03.2009, n. 126:

**Indirizzi per il riordino degli Enti d'Ambito, nel quadro della riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della L.R. del 21 novembre 2007 n. 37, per l'approvazione del bilancio degli Enti d'Ambito commissariati, l'aggiornamento del Piano d'Ambito e delle convenzioni per la gestione del servizio idrico nonché per il controllo analogo.**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. del 21 novembre 2007 n. 37 "Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 novembre 2007 n. 145, pubblicato sul *BURA* n. 68 Ordinario del 7 dicembre 2007, con il quale, in attuazione delle disposizioni del comma 10 dell'art. 1 della L. R. del 21 novembre 2007 n. 37, sono stati nominati i Commissari Straordinari presso gli Enti d'Ambito Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato;

Considerato che dalla pubblicazione del D.P.G.R.A. n. 145 del 30/11/2007 sul *BURA* n. 68 ordinario avvenuta in data 7 dicembre 2007 i Commissari Straordinari svolgono le funzioni degli organi di Amministrazione e controllo decaduti: Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei revisori dell'Ente d'Ambito Commissariato, come definiti dalla legge e dagli statuti;

Considerato che i compiti attribuiti ai Commissari Straordinari comprendono sia la gestione ordinaria che quella straordinaria degli Enti,

nonché la liquidazione degli Enti d'Ambito che cessano di esistere e che sono posti in liquidazione come pure la ricostituzione degli Enti stessi che subiscono modifiche a seguito della nuova delimitazione territoriale;

Vista la delibera G.R.A. del 21 gennaio 2008 n. 39, pubblicata sul *BURA* n. 8 ordinario del 6 febbraio 2008, con la quale la Giunta Regionale ha emanato le linee di indirizzo per la riforma del Servizio Ciclo Idrico Integrato ed il riordino degli Enti d'Ambito Territoriali Ottimali;

Considerato che la delibera di cui al precedente punto ha specificato che i Commissari svolgono le funzioni degli organi amministrativi decaduti, ovvero del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Collegio dei revisori dell'Ente d'ambito Commissariato, come definite dalla legge e dagli statuti;

Considerato che la delibera n.39 del 2008 prevede che i Commissari straordinari compiono ogni altro atto previsto dalla legge e necessario per il buon andamento dell'Ente e della riforma del Servizio idrico Integrato;

Vista la delibera G.R.A. del 16 giugno 2008 n. 531 con la quale la Giunta Regionale assegna ai Commissari Straordinari la competenza per l'approvazione del bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008 degli Enti d'Ambito Territoriali Ottimali;

Vista la delibera G.R.A. del 1 luglio 2008 n. 600 di rettifica della G.R.A. 39/08;

Vista la delibera G.R.A. del 1 luglio 2008, n. 594 contenente indirizzi strategici per la definizione di criteri relativi alla determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 4 agosto 2008, n. 98, pubblicato sul *BURA* ordinario del 27 agosto 2008 N. 49 che ha nominato Commissario Unico Straordinario, per la durata di mesi sei, l'avv. Stefania Valeri, dirigente del Servizio Assistenza legale,

consulenza e attività amministrative per l'ambiente ed il territorio della Regione Abruzzo;

Vista la delibera G.R.A del 25 settembre 2008 n. 856 sul Regime transitorio per i Comuni entrati a far parte di un nuovo ATO a seguito della nuova perimetrazione;

Vista la delibera G.R.A del 25 settembre 2008 n. 857 sulla verifica della situazione patrimoniale, finanziaria, economica e gestionale del Servizio Idrico Integrato c.d. Due Diligence;

Vista la delibera G.R.A del 25 settembre 2008 n. 858 Proroga delle concessioni tra gli Enti d'Ambito ed i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 febbraio 2009 n. 9 contenente la proroga dell'attività commissariale per un periodo di 6 mesi a far data dalla sottoscrizione del decreto.

Considerato che il decreto di cui al precedente punto prevede che il Commissario Unico Straordinario ha il compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria degli Enti commissariati a far data dalla sottoscrizione del decreto di proroga e agisce sulla base della delibera di indirizzo della Giunta regionale di cui all'art. 1, comma 11, della L.R. del 21 novembre 2007 n. 37 e delle successive integrazioni e modifiche;

Considerato che la riforma è attualmente in corso e non sono ancora state costituite le nuove assemblee degli Enti d'Ambito, secondo la nuova delimitazione;

Considerato che ciò pone evidenti problematiche riguardo alla approvazione del bilancio consuntivo 2008 e per il bilancio preventivo 2009, nonché per il successivo assestamento – quest'ultimo documento dovrebbe tener conto della nuova configurazione degli ATO – con possibili conseguenze negative circa il buon andamento della gestione nonché sul rispetto

degli obblighi e dei termini sanciti dalla legge;

Visto il parere dell'Avvocatura regionale prot. N. 4911 PA27/08 del 29 maggio 2008, con il quale la stessa ha precisato che data l'urgenza l'incarico assegnato ai Commissari straordinari può ricomprendere sulla base di un apposito atto della Giunta, anche l'approvazione dei Bilanci degli Enti commissariati;

Vista la delibera G.R.A. del 16 giugno 2008 n. 531 con la quale la Giunta Regionale ha assegnato ai Commissari Straordinari la competenza per l'approvazione del bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008 degli Enti d'Ambito Territoriali Ottimali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 3 del 5 Gennaio 2009, che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 degli enti locali al 31 marzo 2009;

Vista le note del 17 settembre 2008 prot. Prot. n. RA/102307 e 18 settembre 2008 Prot. n. RA/102750 della Direzione LL.PP. – Servizio Ciclo Idrico integrato relative all'adozione da parte del Commissario Unico Straordinario delle deliberazioni ex artt. 193 e 175 comma 8 del Dlgs 267/2000 in merito alla possibilità di provvedere agli adempimenti connessi e conseguenti all'approvazione del bilancio degli Enti d'Ambito;

Dato atto dell'urgenza di procedere all'approvazione dei bilanci degli Enti d'Ambito commissariati per consentire il buon andamento;

Considerata la necessità che il Commissario Unico Straordinario per il buon andamento degli Enti commissariati e per il rispetto degli obblighi di legge provveda all'approvazione del bilancio consuntivo 2008, del bilancio previsionale del 2009 nonché dell'eventuale successivo assestamento previsto per legge;

Visto l'art. 1, comma 12, della LR n. 37 del

21 novembre 2007 che prevede: "Per assicurare la continuità del servizio idrico le convenzioni tra gli Enti d'Ambito ed i soggetti gestori sono prorogate di sei mesi a far data dall'approvazione della presente legge";

Visto che il termine di cui al precedente punto è scaduto lo scorso 22 giugno 2008 e che pertanto è necessario garantire la continuità del servizio fino al momento in cui si provvederà ad i nuovi affidamenti ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Visto che l'art. 23 bis, comma 8, del DL 25 giugno 2008 n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con L. 133/2008, prevede che le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

Visto che l'art. 23 bis comma 9 prevede che i soggetti affidatari dei servizi pubblici di rilevanza economica senza ricorrere a procedure competitive ad evidenza pubblica non possano acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi né svolgere servizi e attività per altri enti pubblici e privati, né direttamente né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllati o partecipati, anche in forma indiretta, né partecipando a gare;

Visto che l'art. 113, comma 5, lett. c) del dlgs 267/2000 prevede che l'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più

importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

Considerato che attualmente in tutti gli ATO abruzzesi, in via di riforma, si è proceduto all'affidamento diretto del servizio idrico integrato a società a capitale interamente pubblico, senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica;

Considerato che ai fini del "controllo analogo" su una società, la partecipazione pubblica totalitaria è necessaria ma non sufficiente, essendo necessari maggiori strumenti di controllo da parte dell'ente pubblico rispetto a quelli previsti dal diritto civile (Consiglio di Stato Ad. plen. 3 marzo 2008 n. 1);

Considerato che, nel caso del Servizio Idrico Integrato, il servizio viene affidato dall'Ente d'Ambito, e non dal singolo Ente locale, avendo l'art. 14 della LR 2/1997 previsto che con la costituzione ed insediamento dell'Ente di ambito, gli enti locali associati cessano l'esercizio delle funzioni individuali attinenti i propri servizi idrici per esercitarle in forma associata;

Preso atto che in nessuno degli ATO abruzzesi ricorre il requisito del controllo analogo nel rapporto tra Ente d'Ambito affidante il servizio e il soggetto gestore affidatario in house del servizio;

Visto che l'art. 148 comma 1 del Dlgs 152/2006 prevede "*L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.*";

Preso atto che dall'entrata in vigore della LR. N. 2 del 13 gennaio 2007 ad oggi non sono state completate le procedure di affidamento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture

idriche di proprietà degli Enti locali ai Soggetti gestori, in 25 su 201 Comuni con oltre 1.000 abitanti, come risulta da mail dell'ATO n. 1 del 7 dicembre 2007 Prot. RA/127278, da nota dell'ATO n. 2 n. 1686 del 29 novembre 2007, da nota dell'ATO n. 3 Prot. n. 1589 del 29 novembre 2007, da mail dell'ATO n. 4 del 6 dicembre 2007 Prot. n. RA/127158, da mail dell'ATO n. 5 del 5 dicembre 2007 Prot. n. RA/127058, da mail dell'ATO n. 6 nota Prot. n. 1557 del 30 novembre 2007.

Preso atto del mancato aggiornamento da parte di tutti gli Enti d'Ambito dei Piani d'ambito approvati con Delibera Assembleare n. 3 del 01/02/2002 dell'ATO n. 1 Aquilano, Delibera Assembleare n. 9 del 23/09/2002 dell'ATO n. 2 Marsicano, Delibera Assembleare n. 16 del 30/12/2002 dell'ATO n. 3 Peligno Alto Sangro, Delibera Assembleare n. 13 del 08/04/2002 dell'ATO n. 4 Pescara, Delibera Assembleare n. 7 del 12/06/2002 dell'ATO n. 5 Teramano, Delibera Assembleare n. 9 del 18/12/2002 dell'ATO n. 6 Chietino;

Preso atto del mancato aggiornamento annuale da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato del programma degli interventi e del piano tecnico - finanziario come previsto dall'art. 9 della LR 2/97;

Vista la delibera G.R.A. del 1 luglio 2008, n. 594 contenente indirizzi strategici per la definizione di criteri relativi alla determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato, che ha disposto di continuare ad applicare per il servizio idrico integrato la tariffa vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 37/07, pubblicata sul *BURA* straordinario n. 8 del 21 novembre 2007, - di sospendere qualsiasi modifica tariffaria prevista nei Piani d'Ambito approvati dagli ATO regionali, di cui alla delimitazione posta in essere con L.R. n. 2/97 di non procedere ad aumenti tariffari se non dopo avere effettuato una attenta verifica dei piani d'investimento e dei conti economici dei soggetti gestori a far data dall'affidamento del

servizio per verificare: costi di gestione, possibili risparmi e riduzioni di costi per migliorare le performance finanziarie delle società di gestione e valutare la necessità di eventuali aumenti o riduzioni;

Considerato il mancato aggiornamento da parte di tutti gli Enti d'Ambito, fatta eccezione per gli Enti d'Ambito n. 2 Marsicano e n. 3 Peligno Alto Sangro, della convenzione tra Ente d'Ambito ed il soggetto gestore secondo lo schema di Convenzione Tipo, allegato alla L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 979 del 28 agosto 2006;

Preso atto che in alcuni ATO le convenzioni, che regolano i rapporti tra Ente affidatario e soggetto gestore, al momento della stipula avevano carattere provvisorio ed una durata non in linea con il piano di investimenti definito con il Piano d'Ambito e non si è finora provveduto ad adeguarle al Piano;

Ritenuto opportuno assicurare la continuità del servizio idrico, le concessioni tra gli Enti d'Ambito ed i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato sono prorogate fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che la delibera G.R.A. del 25 settembre 2008 n. 858 Proroga delle concessioni tra gli Enti d'Ambito ed i soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato ha previsto

- di procedere all'aggiornamento dei Piani d'Ambito attraverso l'organizzazione di tavoli tecnici, tra i rappresentanti degli Enti d'Ambito e dei soggetti gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato, al fine di garantire il confronto e la partecipazione delle parti;
- di procedere all'aggiornamento della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, di cui all'art. 15 della LR. n. 2 del 13 gennaio 1997, secondo lo schema tipo approvato con delibera della Giunta Regionale n. 979 del 28 agosto 2006 in quegli ATO in cui la Convenzione per la gestione

del servizio non è stata ancora aggiorn

- di procedere all'adeguamento da parte delle società affidatarie in house del Servizio Idrico Integrato dei propri statuti societari al fine di consentire un effettivo controllo analogo da parte dell'Ente d'Ambito attraverso la previsione;

Preso atto che attualmente alcuni soggetti gestori stanno precedendo alla riformulazione dello statuto societario per metterlo a norma con i requisiti del controllo analogo;

Considerato che per rendere effettivo il controllo analogo l'Ente d'Ambito concedente deve tra l'altro approvare le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione del soggetto gestore;

Considerato che per la corretta esecuzione del disposto della succitata delibera n. 858 del 2008 nonché di quanto previsto nella delibera di indirizzo della Giunta regionale n. 39 del 2008 è necessario che il Commissario Unico Straordinario possa compiere tutti gli atti inerenti l'aggiornamento dei Piani d'Ambito e della convenzione per il servizio idrico integrato nonché tutti gli atti necessari a rendere effettivo il controllo analogo fra ente d'ambito affidante il servizio idrico integrato ed il soggetto gestore scelto con il meccanismo dell'in house providing;

Preso atto delle note del 3 marzo 2008 Prot. n. 85/U del Commissario dell'Ente d'Ambito Teramano e del 2 marzo 2009 Prot. n.107/U del Commissario Unico Straordinario relativa alla opportunità di assegnare al Commissario straordinario i poteri di gestione straordinaria degli Enti d'Ambito intestati all'assemblea dell'Ente;

Dato atto che la legittimità del presente provvedimento è attestata con la firma in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di fornire le seguenti direttive, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14 settembre 1999 n. 77 al Commissario Unico Straordinario per la riforma del Servizio Idrico Integrato:

- che l'incarico assegnato al Commissario Unico Straordinario Commissario ricomprende:
  - la predisposizione e l'approvazione dei documenti di bilancio consuntivo 2008 e di previsione del 2009, nonché dei documenti per l'eventuale successivo assetamento;
  - le funzioni e gli atti inerenti il completamento delle procedure di affidamento ai Soggetti gestori in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali, l'aggiornamento del Piano d'Ambito e delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato, nonché gli atti e le funzioni inerenti l'attuazione del controllo analogo;

di demandare al dirigente del Servizio Idrico Integrato il compito di trasmettere la presente deliberazione agli Enti d'Ambito, ai gestori e all'Ufficio B.U.R.A. per la relativa pubblicazione;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

---

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 13.07.2009, n. 352:

**PO FSE Abruzzo FSE 2007-2013 - Piano**



**operativo 2007-2008 – Documento per l'avvio degli interventi (Allegato "A" alla D.G.R. 23.10.2008, n. 988) - Asse 4 - Capitale umano, Cap. 2. C4 - Progetto speciale "Simulimpresa" – Modifiche.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- Il Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
  - Il Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999.
  - Il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
  - Il Regolamento (CE) 21 dicembre 2006 n. 1989/2006 del Consiglio che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.
  - Il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Abruzzo – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione (di seguito "PO FSE Abruzzo 2007-2013"), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-XI-2007.
- Richiamate
- la D.G.R. 1.8.2008, n. 718, recante: *PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" – Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo – Approvazione del "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione"*;
  - la D.G.R. 23.10.2008, n. 988, recante: *PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" – Piano operativo 2007-2008 - Documento per l'avvio degli interventi: Approvazione.*
- Richiamata in particolare, nel suddetto Piano operativo 2007-2008, la scheda relativa al Progetto speciale denominato "Simulimpresa", compreso fra i Progetti speciali dell'Asse 4 - Capitale umano, al Cap.2 - C.4, che prevede, fra l'altro:
- affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica,
  - assegnazione di risorse finanziarie per € 400.000,00,
  - doppia edizione dell'iniziativa, una nell'anno scolastico 2009/2010 e una nell'anno scolastico 2010/2011,
  - evento finale regionale, da localizzare in Pescara;
- Tenuto conto che:
- l'intervento similare aggiudicato nell'ambito del Piano degli interventi 2006 del POR Abruzzo 2000-2006 FSE (rif. D.G.R. 23.10.2007, n. 1016 e s.m.i.) – le cui dimensioni erano analoghe a quelle previste per il suddetto Progetto speciale - prevedeva una sola edizione dell'iniziativa ed è stato aggiudicato per l'importo di € 392.200, IVA compresa (rif. DD. n. 65/DL10 del 13.3.2008),
  - non risulterebbe, comunque, praticabile, una progettazione che proponga una doppia edi-

zione dell'iniziativa, data l'evidente difficoltà di programmazione causata dagli inevitabili cambiamenti che si registrano, di anno in anno, nelle Istituzioni scolastiche, principali destinatarie dell'intervento,

- nel citato intervento, realizzato nel periodo 14.4.2008/30.10.2008, sono state registrate difficoltà nel reperimento, in Pescara, della sede per l'evento finale, tanto che il suddetto si è svolto a Montesilvano (uno dei tre Comuni che, insieme con Pescara e Francavilla al mare, erano stati individuati - nel Capitolato d'onori - quali possibili sedi dell'evento finale);

Considerato inoltre che - in fase di attuazione dell'intervento similare di cui sopra, aggiudicato nell'ambito del Piano 2006 - la Società *Invention s.r.l. - Consulenza, Ricerche e Depositi nazionali ed internazionali - Brevetti - Modelli - Marchi*, con sede in Bologna - in qualità di consulente e responsabile della sorveglianza marchi e brevetti dell'Istituto Don Calabria di Ferrara (sede della Centrale Nazionale di Simulazione, aderente a "Europen - Rete internazionale delle imprese simulate") - contestava, all'aggiudicatario della gara indetta per l'attuazione del citato intervento, l'utilizzo della denominazione "Simulimpresa", in quanto tale denominazione risultava confondibile con il marchio comunitario detenuto, in esclusiva, dal suddetto Istituto;

Ritenuto opportuno quindi, per le motivazioni addotte, di apportare le seguenti modifiche al "*Piano Operativo 2007-2008 - Documento per l'avvio degli interventi*" - (Allegato "A" alla D.G.R. 23.10.2008, n. 988):

- variazione della denominazione del Progetto speciale, denominato "Simulimpresa", compreso fra i Progetti speciali dell'Asse 4 - Capitale umano, al Cap.2 - C.4, da "Simulimpresa" in "Simulazione d'impresa",
- previsione di una sola edizione dell'iniziativa per le risorse finanziarie assegnate (€

400.000,00),

- sostituzione dell'indicazione del Comune di Pescara quale sede dell'evento finale con la precisazione che la scelta del Comune quale sede del suddetto evento sarà demandata a opportuni accordi fra Committente e Aggiudicatario;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e dal Dirigente del Servizio "Politiche dell'Istruzione, dell'Educazione e del Diritto allo Studio" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

1. Di approvare le seguenti modifiche al "*Piano Operativo 2007-2008 - Documento per l'avvio degli interventi*" - (Allegato "A" alla D.G.R. 23.10.2008, n. 988):
  - variazione della denominazione del Progetto speciale, denominato "Simulimpresa", compreso fra i Progetti speciali dell'Asse 4 - Capitale umano, al Cap.2 - C.4, da "Simulimpresa" in "Simulazione d'impresa",
  - previsione di una sola edizione dell'iniziativa per le risorse finanziarie assegnate (€400.000,00),
  - sostituzione dell'indicazione del Comune di Pescara quale sede dell'evento finale con la precisazione che la scelta del Comune quale sede del suddetto evento sarà demandata a opportuni accordi fra Committente e Aggiudicatario;
2. Di disporre la pubblicazione del presente

provvedimento nel *B.U.R.A.* e nel sito <http://www.regione.abruzzo.it>.

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 20.07.2009, n. 372:

**Linee-guida applicative per le attività di commercializzazione dei farmaci ad uso veterinario, disciplina della Farmacovigilanza e della vendita e commercio dei mangimi medicati ai sensi del D. Lgs. 6 aprile 2006 n. 193 nella Regione Abruzzo.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n.833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

Visto il D. Lgs. 7 dicembre 1993, n.517 “Modificazioni al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.1992, n. 421”;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”

Visto il D. Lgs. 19 giugno 1999, n.229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della Legge 30 novembre 1998, n. 419”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 “Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 31 marzo 1998,

n. 112”;

Visto il D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 90 “Attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità”;

Vista la Direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/28/CE “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari”;

Visto il Reg. (CE) 31 marzo 2004, n. 726/2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali”;

Visto il Reg. (CE) 29.04.2004, n. 882/2004 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”.

Visto il D. Lgs. 6 aprile 2006 n. 193 “Attuazione della Direttiva 2004/28/CE recante Codice Comunitario dei medicinali veterinari”;

Visto il D. Lgs. 16.03.2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.

Vista la nota del Ministero della Salute ex DGVA/XI bis/1072/P/I/S.i.y.1/1 del 10.01.2007

“Circolare in materia di commercio all’ingrosso di mangimi medicati e prodotti intermedi”;

Visto il D. Lgs. 24 luglio 2007, n. 143 “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193, concernente il codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva 2004/28/CE”;

Vista la Legge Regionale 10 marzo 2008, n.5 “Un sistema di garanzie per la salute. Piano Sanitario Regionale 2008 – 2010”;

Vista la nota del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 0011719-P-DGSA del 30 maggio 2008 recante all’oggetto “Tipologie e modalità di trasmissione dei dati previsti dal D. Lgs. 6 aprile 2006, n. 193”;

Considerato che occorre definire le procedure per l’autorizzazione dei depositi all’ingrosso e per la vendita diretta dei farmaci veterinari;

Ritenuto che dal controllo e somministrazione di farmaci ed alimenti medicati - di competenza ASL – possono derivare residui potenzialmente nocivi nelle carni e negli altri prodotti alimentari di origine animale;

Considerato che è necessario definire le tariffe forfettarie da corrispondere per il rilascio delle suddette autorizzazioni regionali ai sensi dall’art.27 del Reg.882/2004 che pone a carico dei richiedenti le spese sostenute per il rilascio dei riconoscimenti di competenza regionale;

Ritenuto opportuno stabilire dette tariffe nell’identico importo di quelle previste nella D.G.R. n. 950 del 21/08/2006 atteso che trattasi di procedure di analogo contenuto;

Visto l’art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa nonché della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore

Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- per le ragioni

e le finalità riportate in premessa –

- 1) di approvare le linee-guida applicative per la vendita ed il commercio all’ingrosso e dettaglio di farmaci veterinari, secondo quanto disposto nell’**Allegato 1** - “Linee-guida per la vendita e commercio - ingrosso e dettaglio - dei farmaci veterinari (D. Lgs. 193/2006)” - che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare le indicazioni necessarie per la vendita e il commercio dei mangimi medicati secondo quanto disposto nell’**Allegato 2** “Linee-guida per la vendita e commercio dei mangimi medicati di cui al D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 90” - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare le indicazioni necessarie per effettuare la Farmacovigilanza secondo quanto disposto nell’**Allegato 3** “Linee-guida sulla Farmacovigilanza” – anch’esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;;
- 4) di stabilire che l’autorizzazione regionale per l’attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, è subordinata al versamento di una tariffa di € 1032,91, la cui ricevuta di pagamento dovrà essere allegata all’istanza;
- 5) di stabilire altresì che la variazione della ragione sociale o la modifica strutturale e/o impiantistica, è subordinata al versamento di una tariffa di € 103,29, la cui ricevuta dovrà essere allegata all’istanza; il medesimo importo dovrà essere versato anche per le modifiche di nuove tipologie commerciali (Vendita di mangimi medicati, con additivi, vendita al dettaglio di farmaci, ecc.) – pres-

- so strutture già autorizzate - che non comportano un nuovo sopralluogo da parte del Servizio Veterinario Regionale;
- 6) di specificare che ove con unica istanza, vengano richiesti più riconoscimenti da parte dello stesso soggetto per la medesima struttura, le tariffe di cui ai punti precedenti dovranno essere versate una sola volta;
  - 7) di incaricare i Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle Aziende SS.LL. a svolgere i controlli previsti sulle strutture (sopralluoghi, audit ecc.) registrando in BDR dette attività;
  - 8) di precisare che i proventi derivanti dal pagamento delle tariffe di cui sopra, vengono iscritti al Cap.35010 delle entrate e gestiti con il corrispondente capitolo 81420 della spesa, per le esigenze del Servizio Veterinario Regionale;
  - 9) di incaricare il Dirigente del Servizio Veterinario Regionale all'adozione degli atti connessi e susseguenti alla presente Deliberazione;
  - 10) di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

*Seguono Allegati*

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 372 del 20 LUG. 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

*Walter Gariani*

**ALLEGATO 1**

**LINEE-GUIDA PER LA VENDITA E COMMERCIO - INGROSSO E DETTAGLIO - DEI FARMACI  
VETERINARI (D. L.vo 193/2006)**

L'art. 76 del Dec. Lgs. 193 del 2006 recita: "E' fatto divieto di fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria ove la stessa sia prevista dalle norme vigenti ed in quantità diversa da quella prescritta".

I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento o la terapia.

Fatte salve le disposizioni più restrittive, la vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate nonché di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, è effettuata soltanto dietro prescrizione di ricetta medico-veterinario non ripetibile in triplice copia, di cui la prima viene conservata dal farmacista, la seconda viene da questi inviata alla A.S.L. entro una settimana dalla vendita e la terza viene conservata dal titolare degli impianti.

Fatte salve le norme specifiche previste per particolari categorie di medicinali, le prescrizioni di medicinali veterinari destinati ai soli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinati è effettuata mediante ricetta ripetibile.

Il competente servizio veterinario della regione Abruzzo può emanare direttive e circolari per disciplinare l'applicazione delle misure sanitarie inerenti i farmaci, la farmacovigilanza e farmacosorveglianza.

Compiti del servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle ASL

Le ASL, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, vigilano costantemente sull'osservanza delle disposizioni ed effettuano controlli puntuali secondo le disposizioni di farmacosorveglianza mediante una visita in loco almeno ogni anno per il controllo degli ambienti, dell'igiene e dei registri negli impianti di vendita di cui all'art.65 del citato D.Lgs. 193/2006.

Almeno una volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della quale accerta oltre la tenuta del registro dell'art. 80 del D.lgs 193/2006, la sua regolarità ed ogni altro requisito di legge.

Il registro di cui al comma precedente può ricomprendere anche il registro dei trattamenti di cui all'articolo 79, comma 1, purchè siano presenti tutte le informazioni ivi richieste.

Autorizzazioni per scorte di medicinali

Modalità di tenuta delle scorte per attività zootiatrica.

Il medico veterinario che svolge la propria attività professionale indipendentemente dall'esistenza delle strutture, può munirsi di scorte di medicinali veterinari, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario di Igiene degli allevamenti e produzione zootecniche della ASL competente per territorio.

Nella richiesta di autorizzazione come da modello allegato B, il titolare deve indicare l'ubicazione dei locali ed il nominativo del medico veterinario responsabile della scorta.

Documenti da allegare:

- Dichiarazione scritta di accettazione da parte del Medico/i veterinario/i responsabile/i con l'indicazione di ulteriori eventuali strutture di cui risultano responsabili delle stesse mansioni;
- Ricevuta del versamento della tariffa prevista dal tariffario regionale (Del. GR 2183/1999);

I locali destinati alla detenzione della scorta ai sensi del precedente comma devono essere resi accessibili su richiesta delle autorità di controllo.

Nel caso disciplinato dal predetto comma, si applica anche quanto previsto dall'articolo 84, comma 3.

Modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia degli animali.

Le aziende che intendono detenere scorte di medicinali veterinari presentano domanda al servizio veterinario ASL competente sul territorio (allegato B). Il servizio veterinario ASL provvederà al sopralluogo presso i locali indicati nella domanda e verificherà la loro idoneità ed ubicazione nonché la sussistenza di valide motivazioni che giustifichino la richiesta.

Il rilascio del provvedimento autorizzativo è effettuato dal Servizio veterinario di della ASL competente per territorio, (allegato C). Le eventuali dimissioni dall'incarico di responsabile delle scorte da parte del veterinario devono essere da questi comunicate per scritto alla ASL competente almeno 15 gg. prima verificarsi dell'evento.



Nella richiesta di autorizzazione, il titolare deve indicare l'ubicazione dei locali ed il nominativo del medico veterinario responsabile della scorta.

Documenti da allegare:

- Dichiarazione scritta di accettazione da parte del Medico/i veterinario/i responsabile/i con l'indicazione di ulteriori eventuali strutture di cui risultano responsabili delle stesse mansioni;
- Ricevuta del versamento della tariffa prevista dal tariffario regionale (Del. GR 2183/1999);

I locali destinati alla detenzione della scorta ai sensi del precedente comma devono essere resi accessibili su richiesta delle autorità di controllo.

Scorte presso strutture sanitarie.

Le strutture sanitarie e di cura degli animali possono detenere scorte in base a quanto stabilito dall'art. 84 del D. Lgs. 193/06 e successive modifiche.

Nelle strutture veterinarie soggette ad autorizzazione secondo quanto previsto dalla Del. GR 750 del 30.07.2007, le scorte, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 193/06, sono tenute sotto la responsabilità del Direttore sanitario della struttura il quale stabilisce un elenco aggiornato dei veterinari che afferiscono alla struttura (dipendenti o collaboratori) ai quali è concessa la facoltà di utilizzare i medicinali presenti nella scorta. Tale elenco deve essere esibito, su richiesta dell'Autorità di controllo. I farmaci prelevati dalla scorta di impianti di cura autorizzati, possono essere utilizzati dai medici veterinari figuranti nell'elenco, per gli interventi professionali urgenti da eseguire al di fuori delle strutture veterinarie autorizzate.

Negli studi veterinari la scorta viene tenuta sotto la responsabilità del titolare della struttura.

In tutte le tipologie di strutture veterinarie autorizzate all'esercizio dell'attività professionale, non è più necessario chiedere una specifica autorizzazione all'Azienda U.U.S.S.L.L. per la tenuta delle scorte, in quanto questa si considera insita nell'autorizzazione sanitaria all'apertura della struttura.

Attività di ispezione e verifica.

I servizi veterinari di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle ASL trasmettono, alla Regione, ogni anno nei termini previsti dal servizio veterinario regionale (31 gennaio) una relazione sulle attività di vigilanza e controllo sul commercio ed utilizzo del farmaco veterinario, per la programmazione e pianificazione degli interventi sul territorio regionale, secondo la modulistica prevista dalle competenti autorità.

Le ASL effettuano controlli sulla distribuzione del farmaco veterinario sulla base di indicatori di rischio e di valutazioni di congruità dell'uso in almeno il 10 % delle attività al dettaglio (farmacie ecc.) e sull'1 % degli allevamenti di competenza ogni anno, avendo cura di inserire i dati sul sistema informativo informatizzato della Regione (BDR).

Compiti del servizio veterinario regionale

Il Servizio Veterinario della Regione Abruzzo rilascia le autorizzazioni, con determina dirigenziale, previste dal D. Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 alle condizioni e modalità di seguito descritte.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione sia per il commercio all'ingrosso che per la vendita al dettaglio, va redatta in bollo ed inoltrata al Servizio Veterinario della Direzione politiche della Salute della Regione, per il tramite del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'Azienda USL territorialmente competente.

1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari.

Il rilascio dell'autorizzazione predetta, è subordinata al possesso da parte del richiedente, dei seguenti requisiti generali:

- a. non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;
- b. sia iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio;
- c. disponga di locali, di installazioni e di attrezzature idonee e sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali;
- d. disponga di una persona responsabile del magazzino, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità di più magazzini appartenenti allo stesso titolare.



può essere affidata a una stessa persona, purchè l'attività da questi svolta in ciascun magazzino abbia la durata minima di quattro ore giornaliere;

- e. pagamento delle tariffe stabilite per tali finalità, ovvero versamento di € 1032,91 su c.c. postale n.208678 intestato a "Regione Abruzzo Servizio Tesoreria - L'Aquila" con la seguente causale: "Autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari".
- 2) Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione (allegato A) di cui al precedente punto 1), oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere a. b. c. e d. è allegata la seguente documentazione:
- a) una planimetria dei locali corredata da una relazione descrittiva delle condizioni degli stessi;
  - b) il certificato di iscrizione al relativo albo professionale della persona di cui alla precedente lettera d.;
  - c) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona di cui alla predetta lettera d., con la precisazione di eventuali incarichi in altri magazzini;
  - d) una dichiarazione dalla quale risultino le tipologie di medicinali veterinari o di materie prime farmacologicamente attive che si intendono commercializzare secondo le definizioni di cui all'art.1 comma 1 lettere a), c), e) ed f) del D. Lgs. 193/2006.
  - e) Marca da bollo di valore corrente;
  - f) Parere favorevole del servizio veterinario della ASL territorialmente competente;
  - g) Ricevuta del versamento della tariffa prevista;

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, le autorizzazioni di cui al precedente punto 2) devono essere richieste per ognuno di essi.

#### Procedura di autorizzazione - (attività di commercio all'ingrosso Art.66 D. Lgs.193/2006)

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 66, comma 1 del D. Lgs. 193/2006, è di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio competente. Il responsabile del procedimento può richiedere una integrazione della documentazione di cui all'articolo 66, comma 3; in tale caso, il termine di novanta giorni per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni alla documentazione richieste. L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio veterinario di igiene degli allevamenti e prod. Zoot. Della ASL competente per territorio, a seguito di sopralluogo del servizio veterinario della Regione Abruzzo volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali e delle attrezzature ai sensi dell'articolo 66, comma 2. Fatti salvi gli effetti della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine di novanta giorni non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda di autorizzazione si considera accolta. L'autorizzazione, che deve indicare almeno le generalità del titolare e della persona responsabile del magazzino, la sede del magazzino e le tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto dell'attività di commercio all'ingrosso, è trasmessa in copia al Ministero della salute, che l'annota in apposito elenco. La documentazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere conservata a cura del titolare per almeno cinque anni e deve essere esibita su richiesta degli organi di controllo. I dati contenuti nella predetta documentazione sono riportati in registri a pagine progressivamente numerate, o in appositi tabulati elettrocontabili già in uso, validi ai fini delle disposizioni fiscali, e comunque a condizione che siano garantite tutte le informazioni previste dal Dec. 193/06.

#### 2. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta - (Art.70 D. Lgs.193/2006).

1. La vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata soltanto da farmacisti in farmacia - e/o comunque in osservanza delle disposizioni vigenti - dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria.

2. In deroga al punto 1, e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti di cui all'articolo 65, le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90 e nelle quantità prescritta strettamente necessarie per il





trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari è rilasciata dal Servizio Veterinario della Direzione Politiche della Salute della Regione, secondo modalità di seguito stabilite e a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti generali:

- a) sia in possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, rilasciata ai sensi dell'articolo 66;
- b) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;
- c) disponga di una persona responsabile della vendita, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341; e successive modificazioni, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità della vendita in più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona purché in ciascun magazzino sia garantita la presenza della persona responsabile durante gli orari di vendita.

4. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, deve essere allegata almeno la seguente documentazione:

- a) il certificato di iscrizione all'albo professionale dei farmacisti del responsabile alla vendita;
- b) la dichiarazione di accertazione dell'incarico da parte della persona di cui al comma 3, lettera c) del D.Lgs 193/2006, con la precisazione di altri eventuali incarichi presso altre sedi;
- c) l'indicazione dei giorni e degli orari nei quali viene effettuata la vendita diretta;
- d) l'indicazione delle tipologie di medicinali veterinari destinati alla vendita diretta;
- e) copia del versamento effettuato secondo le tariffe stabilite per tali finalità, ovvero versamento di € 103,92 su c.c. postale n.208678 intestato a "Regione Abruzzo Servizio Tesoreria - L'Aquila" specificando la causa e del versamento.
- f) marca da bollo di valore corrente;

5. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente. Il responsabile del procedimento può richiedere una integrazione della documentazione di cui al comma 2; in tale caso, il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni alla documentazione richieste. L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio veterinario competente per territorio. Fatti salvi gli effetti della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine di novanta giorni non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda di autorizzazione si considera accolta.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesta per ognuno di essi.

Il requisito di cui al comma 3, lettera a) del D.Lgs 193/2006, non è richiesto per i fabbricanti di premiscelate per alimenti medicamentosi qualora, in relazione a tali prodotti, siano titolari di A.I.C.

La documentazione di entrata e uscita dei medicinali veterinari di cui al comma 2 deve essere conservata separatamente da quella dei medicinali per uso umano.

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche all'attività di coloro che detengono, per la successiva distribuzione, medicinali per uso veterinario sulla base di contratti di deposito stipulati con i titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti o con loro rappresentanti. Il depositario tiene a disposizione degli organi di controllo la documentazione in ordine cronologico relativa alle consegne.

### 3. Provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni.

Qualora i competenti servizi delle ASL o della Regione deputati alle ispezioni e verifiche sul territorio rilevino la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, notificano al titolare delle autorizzazioni di cui agli articoli 66 e 70 e al responsabile del procedimento autorizzativo di cui agli articoli 67, comma 1 e 70, comma 5, il verbale d'ispezione che deve contenere:

- a) l'esito del sopralluogo;
- b) l'indicazione delle violazioni riscontrate ai sensi del presente decreto;
- c) l'indicazione dei correttivi da apportare per la rimozione, ove possibile, delle violazioni di cui alla lettera b), nonché del relativo periodo di tempo ritenuto adeguato per detto fine.

Nei casi di riscontro di violazioni gravi gli organi di cui al comma 1 propongono al responsabile del procedimento autorizzativo di cui al medesimo comma 1 l'adozione del provvedimento di immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70, da comunicare all'interessato.



Qualora in sede di verifica si accerti che non si sono rimosse le violazioni riscontrate nei termini prescritti in applicazione del comma 1, l'organo accertatore propone al responsabile del servizio veterinario regionale la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70, da comunicare all'interessato.

La sospensione dell'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 70, non può eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento.

In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 66, comma 1, e dell'articolo 70, comma 2, è revocata.

I provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 66 sono automaticamente estesi e producono i propri effetti anche sulle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 69 e 70. Detti provvedimenti sono tempestivamente trasmessi al Ministero della salute, ai fini degli effetti sulle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 69 del più volte citato D. Lgs 193/2006.

Il Servizio Veterinario della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni stabilite in materia e per uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, può effettuare verifiche, sopralluoghi ed audit in qualsiasi momento, presso le strutture operanti sul territorio.

#### 4. Cambio di ragione sociale e modifiche strutturali e/o impiantistiche senza sopralluogo

- Il legale rappresentante della struttura presenta al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite dell'Azienda S.L. territorialmente competente - domanda di cambio della ragione sociale in carta legale (bollo), avendo cura di inoltrare contestualmente copia di essa (carta semplice) alla predetta ASL;
- La domanda deve essere redatta secondo l'allegato e corredata dalla documentazione in esso indicata, prodotta in duplice copia di cui una in originale.

##### Competenze del Servizio della ASL

- ◆ Verifica la correttezza formale dell'istanza;
- ◆ Accerta che a seguito di tale variazione non siano mutati i requisiti igienico-sanitari e strutturali;
- ◆ esprime il proprio parere favorevole ( in ordine alla conservazione, da parte della struttura, dei requisiti di conformità alle norme di riferimento);
- ◆ Trasmette al Servizio Regionale la domanda in originale, solo se accompagnata dal proprio parere favorevole;

##### Competenze del Servizio Regionale

- ⇒ Il Servizio Regionale, acquisita la richiesta di variazione della ragione sociale, prende atto della sua effettiva regolarità ed apporta, con nuovo provvedimento, la variazione alla precedente autorizzazione;
- ⇒ notifica il nuovo provvedimento in bollo all'interessato per il tramite del Servizio Veterinario della ASL;
- ⇒ ne dà comunicazione al Ministero della Salute.

Tutte le modifiche strutturali, impiantistiche e della tipologia produttiva, apportate nel tempo agli stabilimenti e rilevanti sotto l'aspetto igienico-sanitario, devono essere segnalate al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, poiché, accertato il mantenimento dei requisiti previsti dalle norme, sono soggette a formale autorizzazione.

##### Modifiche strutturali e/o impiantistiche

- Il legale rappresentante dello stabilimento trasmette al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della ASL territorialmente competente - la comunicazione relativa alle modifiche apportate, in duplice copia. Tale comunicazione deve essere corredata della seguente documentazione in duplice copia:
  1. Planimetria aggiornata dello stabilimento, in scala 1:100, dalla quale risulti evidente l'attuale destinazione d'uso di locali;
  2. Relazione tecnico-descrittiva aggiornata, degli impianti con indicazioni relative allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi ed alle emissioni in atmosfera.
  3. Ricevuta del versamento;



Competenze del Servizio della ASL

- ◆ Verifica la correttezza formale dell'istanza;
- ◆ Verifica che le modifiche apportate siano compatibili con i requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dalla normativa di riferimento;
- ◆ ove la predetta verifica si concluda con esito positivo, trasmette copia della comunicazione e relativa documentazione, al Servizio Veterinario Regionale unitamente al proprio parere favorevole
- ◆ Redige verbale di ispezione in loco.

Competenze del Servizio Regionale

⇒ Il Servizio Veterinario Regionale, acquisita la documentazione, relativa alle modifiche apportate, adotta il provvedimento di "modifica".



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dr. Giuseppe Bucciarelli

MARCA DA  
BOLLO

Allegato A

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

all'esercizio di attività di commercio all'ingrosso D.Lgs. 193/2006

Alla Regione ABRUZZO

Direzione politiche della Salute

Servizio Veterinario

via Conte di Ruvo n° 74

**65100 PESCARA**

Per il tramite del servizio veterinario di IAPZ  
della ASL di \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_

nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente nel comune di

\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

titolare dell'impianto \_\_\_\_\_ sito nel comune di

Via \_\_\_\_\_

**C.F., P.IVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CHIEDE**

- o Ai sensi del D.lgs 193/2006, art. 66 ,comma 1° l'autorizzazione all'esercizio di attività di **commercio all'ingrosso di medicinali veterinari.**
- o Ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 193/2006 l'autorizzazione per la vendita diretta;

A tal fine dichiara :

1. di non aver riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari (art.66 c.2,p.to a);
2. di disporre di locali , installazioni e attrezzature idonei e sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali (art.66 c.2,p.to c);
3. di disporre di personale responsabile del magazzino in possesso di diploma di laurea in \_\_\_\_\_, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari, per un impegno minimo di 4 (quattro) ore giornaliere (art.66 c.2,p.to d);

Allega alla presente documentazione (autodichiarazione) comprovante l'esistenza dei requisiti di cui ai p.ti precedenti 1,2,3,4, e la seguente documentazione :



- planimetria dei locali corredata da relazione descrittiva delle condizioni degli stessi;
- certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- certificato di iscrizione al relativo albo professionale del responsabile di cui all' art.66 c.2,p.to d;
- dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del medesimo con precisazione di eventuali incarichi presso altri magazzini;
- dichiarazione relativa alle tipologie di medicinali veterinari o di materie prime farmacologicamente attive che si intendono commercializzare secondo le indicazioni di cui all'art.1, C.1,lettere a),c),e),f), D.Lgs 193/2006.
- Ricevuta del versamento della tariffa regionale;
- Marca da bollo del valore corrente
- Ogni altro documento necessario per i requisiti di legge


Per ogni eventuale comunicazione si precisa che l'indirizzo a cui far pervenire la documentazione è

.....  
Distinti saluti

\_\_\_\_\_ Li \_\_\_\_\_

Timbro e firma  
del titolare dell'impianto





Allegato B

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**  
**alla detenzione di scorte di medicinali veterinari in impianti di cui al del D.Lgs. 193/2006**

Alla AZIENDA U.S.L.

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_  
 nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente nel comune di \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_  
 titolare dell'impianto sito nel comune di: \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ condotto da<sup>1</sup> (1) \_\_\_\_\_  
 in cui viene svolta la seguente attività (2) \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Ai sensi del D.L.vo 193/06, art. 80, comma 1° e

- art.81 - *Animali produttori di alimenti per l'uomo*
- art.82 - *Animali non produttori di alimenti per l'uomo*

l'autorizzazione a detenere adeguate scorte di medicinali veterinari presso il sopraindicato impianto di allevamento e/o custodia.

A tal fine dichiara che il Veterinario responsabile è il seguente: Dr. \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, suo eventuale sostituto è il Dr. \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

Dichiara inoltre che le scorte saranno depositate presso l'impianto, chiuse in idoneo locale / armadio

Allega alla presente la dichiarazione di accettazione del Veterinario incaricato della tenuta delle scorte e ricevuta di versamento intestato alla ASL.

\_\_\_\_\_ Li \_\_\_\_\_

Timbro e firma  
 del titolare dell'impianto

(1) in caso di aziende in soccida.

(2) Specificare secondo i casi: consistenza e tipo di allevamento; tipo di attività svolta



Allegato C

**REGIONE ABRUZZO****Azienda USL .....**  
Servizio di Igiene delle Produzioni zootecniche**Autorizzazione alla detenzione di medicinali veterinari - art. 80 D.Lgs. 193/06**

Vista la domanda presentata dal Sig. ...., nato a ..... il  
..... e residente a ....., nella sua qualità di titolare  
dell'impianto..... sito in  
..... cod. az. n....., diretta ad ottenere  
l'autorizzazione alla detenzione di una adeguata scorta di farmaci veterinari;  
Vista la dichiarazione di accettazione del Dr..... dell'incarico di  
responsabile della custodia di tale scorta di medicinali;  
Vista la relazione di sopralluogo redatta da personale questo servizio che attesta l'idoneità dei locali e delle attrezzature  
destinate alla detenzione dei farmaci veterinari;  
Visto il D.Lgs. n° 193 del 6/04/2006;

**SI AUTORIZZA**

il Sig. .... alla detenzione di una scorta di farmaci ad uso veterinario presso il  
proprio impianto, sito in ..... nel rispetto degli adempimenti  
previsti dagli artt. 80, 81/82\* del D.Lgs.193/06.

Il titolare dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione riguardante la denominazione,  
ragione sociale, sede dell'impianto, luogo di detenzione della scorta nonché il veterinario responsabile della custodia  
dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs 193/2006.

**IL RESPONSABILE**

\* *Cancellare il riferimento non pertinente*



ALLEGATO come parte integrante e/o dell'attestazione n. **3.7.2** del **20 LUG. 2009**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dot. Walter Gariani)

*Walter Gariani*

**ALLEGATO 2**

**LINEE-GUIDA PER LA VENDITA E COMMERCIO DEI MANGIMI MEDICATI**  
di cui al D. Lgs. 3 marzo 1993 n.90.

La Regione per definire le procedure relative al settore dei mangimi medicati, si richiama alle diverse indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

Resta confermata la competenza del Ministero della Salute per le autorizzazioni per la produzione dei mangimi medicati e prodotti intermedi, secondo le modalità di seguito riportate.

Il commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi è una attività che presenta una notevole importanza per la salute animale, per la salubrità degli alimenti d'origine animale destinati all'uomo e per l'ambiente.

La normativa nazionale prevede che tale attività sia subordinata all'autorizzazione del Ministero della Salute, infatti ai sensi del D.lvo 90/93 e del D.M. 16 Novembre 1993, i mangimi medicati e i prodotti intermedi possono essere consegnati direttamente all'allevatore o al detentore di animali esclusivamente dal farmacista o dal fabbricante o da altro distributore espressamente autorizzato dal Ministero della Salute.

Nella categoria dei distributori che necessitano dell'autorizzazione rientrano sia i rivenditori già in possesso della regolare autorizzazione per il commercio di prodotti per la zootecnia, sia i grossisti titolari dell'autorizzazione ministeriale i cui all'art.31 del D.L vo 119/92 (ora art. 66, comma 1 del D.Lvo 193/2006), sia coloro che intendono attivare l'attività ex-novo.

L'operatore del settore che intende svolgere l'attività di produzione e commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi deve pertanto presentare al Ministero una domanda al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

A tal proposito, nel rilevare che pervengono a questo Ufficio domande con documentazione difforme e spesso incompleta per ottenere l'autorizzazione in oggetto, si ritiene opportuno fornire agli operatori del settore un elenco puntuale della documentazione da inviare al Ministero in allegato alla domanda, e dei requisiti dei locali destinati a tale attività.

**A) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

Art 13, comma 8 D.M. 16 novembre 1993

Distributori già in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 66 del D.Lvo 193/06 e successive modifiche.

La domanda di estensione (vedi fax-simile in allegato 2) da inviare al Ministero della Salute deve essere prodotta in duplice copia e in carta da bollo Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Due marche da bollo di valore corrente per il decreto;
- 2) Planimetria dello stabilimento in cui figurino i locali di vendita e deposito dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi e sia evidente la separazione fisica di questi dalle altre categorie di prodotti, in scala non inferiore al: 1000 (preferibilmente 1: 100) effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'albo (in duplice copia) e controfirmata dal legale rappresentante della ditta.
- 3) Attestazione di versamento di € 325,37 sul c/c postale n° 11281011 intestato a: Tesoreria Provinciale dello stato - Viterbo, indicando nella causale di versamento: "Ministero della Salute rilascio autorizzazione distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi (art. 13 D.M. 16/11/1993) in originale;
- 4) Fotocopia del Decreto autorizzativo ottenuto ai sensi dell' art. art. 66, comma 1 del D.Lvo





193/2006;

L'attività di vendita può iniziare dal momento in cui l'operatore presenta domanda di estensione al Ministero e contestualmente invia comunicazione all' A.S.L. competente per territorio e all' Assessorato Regionale delle Politiche della Salute.

Il Ministero della Salute, esaminata e valutata la documentazione pervenuta, rilascerà, in caso favorevole, un Decreto autorizzativo in duplice copia, di cui una verrà inviata al distributore e l'altra rimarrà agli atti dell'Ufficio.

Resta inteso che il Servizio Veterinario dell' ASL., nel corso dell'attività ispettiva programmata, provvederà a constatare il mantenimento dei requisiti di cui al Decreto ministeriale sopracitato, compilando il verbale di sopralluogo di cui all'allegato 7 del PNAA.

Art.13, commi 6 e 7 del D.M. 16 novembre 1993

Distributori che intendono iniziare l'attività ex-novo o in possesso dell'autorizzazione per il commercio dei prodotti per la zootecnia.

La domanda di autorizzazione (vedi fax-simile in allegato 1) da inviare al Ministero della Salute deve essere prodotta in duplice copia e in carta da bollo.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Due marche da bollo di valore corrente per il decreto;
- 2) Planimetria dello stabilimento in cui figurino i locali di vendita e deposito dei mangimi medicali e dei prodotti intermedi e sia evidente la separazione fisica di questi dalle altre categorie di prodotti, in scala non inferiore al: 1000 (preferibilmente 1: 100) effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'albo (in duplice copia) e controfirmata dal legale rappresentante della ditta;
- 3) Atto costitutivo della società e relativo statuto (copia autentica) o certificato di iscrizione alla camera di commercio (con valore di certificazione) \*;
- 4) Atto pubblico attestante la disponibilità dei locali (contratto di affitto, atto di acquisto, ecc);
- 5) Certificato di vigenza del tribunale o in alternativa autocertificazione corredata di fotocopia del documento d'identità del dichiarante che accerti che nei confronti della ditta richiedente non siano in corso procedure concorsuali di qualsiasi genere;
- 6) Attestazione di versamento di E 325,37 sul c/c postale n° 11281011 intestato a: Tesoreria provinciale dello stato - Viterbo, indicando nella causale di versamento: "Ministero della Salute rilascio autorizzazione distribuzione di mangimi medicali e prodotti intermedi (art. 13 D.m. 16/11/1993) in originale;

\* Nei casi di ditte individuali inviare il certificato di iscrizione alla camera di commercio.

La domanda in duplice copia va trasmessa al Ministero della Salute per il tramite della ASL competente per territorio, che ne tratterà una copia e provvederà ad effettuare un sopralluogo per verificare la presenza dei requisiti di cui al successivo punto B.

L'attività di vendita può iniziare dal momento in cui l'operatore riceve il parere favorevole dal servizio veterinario della ASL in seguito al sopralluogo ispettivo.

Il relativo verbale di sopralluogo dovrà essere inviato dal servizio veterinario dell' ASL. al Ministero della Salute e alla Regione, che, esaminata e valutata la documentazione pervenuta, rilascerà, in caso favorevole, un Decreto autorizzativo in duplice copia, di cui una verrà inviata al distributore e l'altra rimarrà agli atti dell'Ufficio.

#### B) REQUISITI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE



- I locali e le attrezzature devono essere idonei e sufficienti alla corretta conservazione dei prodotti e al regolare svolgimento dell'attività di vendita;
- Le dimensioni dei locali devono essere tali da consentire un deposito ordinato dei prodotti;
- I locali devono essere isolati dal punto di vista termico, protetti dai raggi solari e distanti da fonti di calore.
- I mangimi medicati e i prodotti intermedi devono essere facilmente identificabili;
- I mangimi medicati e i prodotti intermedi devono essere conservati in modo separato dai farmaci veterinari, dai prodotti per la zootecnia e dalle altre tipologie di mangimi;
- Gli imballaggi dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi devono essere efficacemente sollevati dal suolo per esempio tramite pedane.
- Gli operatori devono essere dotati del registro di carico/scarico in cui annotare le indicazioni previste dal D.Lvo 90/1993, art.1, comma 1, lettera f, numeri 2, 3 e 4, da conservare per almeno tre anni.

Il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, durante il sopralluogo ispettivo, dovrà valutare la presenza o assenza dei requisiti elencati sopra e, in particolare, dovrà valutare l'adeguatezza dei locali e delle attrezzature in funzione della corretta conservazione dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi e della reale separazione fra questi e le altre categorie di prodotti, compilando il verbale di cui all'allegato 7 del PNAA.

Sarà cura dello stesso Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche della ASL competente inserire i dati sul Sistema Informativo della Regione (BDR).

Il competente servizio veterinario della regione Abruzzo può emanare direttive e circolari per disciplinare l'applicazione delle misure sanitarie inerenti la disciplina dei mangimi medicati.

Il Ministero della Salute provvederà annualmente alla redazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di un elenco completo contenente i nominativi dei grossisti autorizzati a svolgere l'attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Dr. Giuseppe Bucciarelli*

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DI MANGIMI MEDICATI E PRODOTTI INTERMEDI**

Art 13, commi 6 e 7 D.M. 16 novembre 1993.

Distributori già in possesso dell' autorizzazione per la vendita di prodotti per la zootecnia o che vogliono iniziare l'attività ex-novo.

Carta da Bollo

Al Ministero della Salute  
Dipartimento per la Sanità Pubblica  
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza  
degli Alimenti  
Direzione generale della Sanita' Animale  
e del Farmaco Veterinario  
Ufficio XI-bis Via Giorgio Ribotta, 5  
00144 R O M A

Regione Abruzzo Direzione Sanità  
Servizio Veterinario  
Via Conte di Ruvo, 74  
65100 P E S C A R A

Al Servizio Veterinario di Igiene degli  
Allevamenti e delle Produzioni Zoo.che  
del' Azienda USL di

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della Ditta  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ sede operativa  
in \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di essere autorizzato a svolgere l'attività alla vendita di mangimi medicati e prodotti intermedi ai sensi dell'art.13, commi 6 e 7 del D.M. 16.11.1993

Alla domanda allega i seguenti documenti:

- 1) Due marche da bollo di valore corrente per il decreto;
- 2) Planimetria dello stabilimento in cui figurino i locali di vendita e deposito dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi e sia evidente la separazione fisica di questi dalle altre categorie di prodotti, in scala non inferiore al: 1000 (preferibilmente 1: 100) effettuata da un tecnico abilitato iscritto all'albo (in duplice copia) e controfirmata dal legale rappresentante della ditta;
- 3) Atto costitutivo della società e relativo statuto (copia autentica) o certificato di iscrizione alla camera di commercio (con valore di certificazione)\*;
- 4) Atto pubblico attestante la disponibilità dei locali (contratto di affitto, atto di acquisto, ecc);



- 5) Certificato di vigenza del tribunale o in alternativa autocertificazione corredata di fotocopia del documento d'identità del dichiarante che accerti che nei confronti della ditta richiedente non siano in corso procedure concorsuali di qualsiasi genere;
- 6) Attestazione di versamento di E 325,37 sul c/c postale n° 11281011 intestato a: Tesoreria provinciale dello stato - Viterbo, indicando nella causale di versamento: "Ministero della Salute rilascio autorizzazione distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi (art. 13 D.m. 16/11/1993) in originale;

\* Nei casi di ditte individuali inviare il certificato di iscrizione alla camera di commercio.

Li \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_



**DOMANDA DI ESTENSIONE ALLA DISTRIBUZIONE DI MANGIMI MEDICATI E PRODOTTI INTERMEDI**

Art 13, comma 8 D.M. 16 novembre 1993.

Distributori già in possesso dell' autorizzazione ai sensi dell' art. 66 del DL. vo 193/2006 e successive modifiche

**Carta da Bollo**

Al Ministero della Salute  
Dipartimento per la Sanità Pubblica  
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza  
degli Alimenti  
Direzione generale della Sanita' Animale  
e del Farmaco Veterinario  
Ufficio XI-bis Via Giorgio Ribotta, 5  
00144 R O M A

Regione Abruzzo Direzione Sanità  
Servizio Veterinario  
Via Conte di Ruvo, 74  
65100 P E S C A R A

Al Servizio Veterinario di Igiene degli  
Allevamenti e delle Produzioni Zoo.che  
dell' Azienda USL di

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della Ditta  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ e  
sede operativa in \_\_\_\_\_, grossista titolare dell' Autorizzazione  
Ministeriale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di cui all' art. 31 del D. Lgs.  
119/1992 e successive modifiche.

**CHIEDE**

Di estendere l' attività alla vendita di mangimi medicati e prodotti intermedi ai sensi dell' art. 13,  
comma 8 del D.M. 16.11.1993.

Alla domanda allega i seguenti documenti:

- 1) Due marche da bollo di valore corrente per il decreto;
- 2) Planimetria dello stabilimento in cui figurino i locali di vendita e deposito dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi e sia evidente la separazione fisica di questi dalle altre categorie di prodotti, in scala non inferiore al: 1000 (preferibilmente 1: 100) effettuata da un tecnico abilitato iscritto all' albo (in duplice copia) e controfirmata dal legale rappresentante della ditta.



- 3) Attestazione di versamento di € 325,37 sul c/c postale n.º 11281011 intestato a: Tesoreria Provinciale dello stato - Viterbo, indicando nella causale di versamento: "Ministero della Salute rilascio autorizzazione distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi (art. 13 D.M. 16/11/1993) in originale;
- 4) Fotocopia del Decreto autorizzativo ottenuto ai sensi dell' art. art. 66, comma 1 del D.Lvo 193/2006;

Li \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_



delibera n. **372** del **20 LUG 2009**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Gariani)

ALLEGATO 3

**LINEE-GUIDA sulla FARMACOVIGILANZA**

La Regione Abruzzo istituisce - nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ad essa assegnati - il "Centro regionale di Farmacovigilanza" composto da:

- Il Dirigente del Servizio Veterinario della Regione o suo delegato;
- I Direttori dei Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle ASL;
- Una figura tecnica in rappresentanza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo;
- Un esperto in rappresentanza della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo;
- I presidenti degli Ordini provinciali dei Medici Veterinari;

La Regione, peraltro, nell'ambito delle proprie competenze, provvede altresì alla diffusione delle informazioni al personale sanitario e alla formazione degli operatori nel settore della farmacovigilanza.

Il comitato può essere integrato a giudizio del Dirigente del Servizio Veterinario regionale da tecnici ed esperti del settore a seconda delle esigenze che si dovessero appalesare.

Vengono inoltre individuate tra le attività del nucleo anche la ricerca delle categorie dei residui e delle sostanze dell'art. 13 del D. Lgs 16 marzo 2006 n° 158, così come modificato dal D.Lgs. n.232/2006.

Il Centro regionale ha sede presso il Servizio Veterinario regionale e, fermo restando ulteriori compiti eventualmente individuati dalla Regione, propone direttive e linee guida per le attività di:

- a) l'esame delle schede di segnalazione pervenute ai sensi dell'articolo 91, comma 3, e le integrano con i dati eventualmente mancanti, acquisendo le opportune informazioni presso l'autore della segnalazione e il titolare dell'AIC;
- b) la predisposizione e l'esecuzione di eventuali esami di laboratorio, clinici ed anatomo-istopatologici utili alla valutazione di causalità;
- c) l'effettuazione della valutazione di causalità, ove scaturiscano rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali, informandone le Aziende sanitarie locali competenti per territorio;
- d) il mantenimento di un costante aggiornamento del Ministero della salute sull'attività svolta;
- e) le modalità di trasmissione al Ministero della salute delle segnalazioni validate, affinché quest'ultimo attivi i provvedimenti necessari a tutela della salute pubblica;
- f) lo sviluppo e il mantenimento di un apposito archivio informatico per la farmacovigilanza in cui raccolgono le schede di segnalazione, classificate per prodotto, specie animale e tipo di informazione.

Il Centro regionale di Farmacovigilanza si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Dirigente del Servizio Veterinario della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo che ne dirige i lavori e lo coordina.

In attesa di una strutturazione più completa i compiti di supporto amministrativo del Centro sono svolte dal Servizio Veterinario della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo.

Per le comunicazioni di effetti avversi o dannosi si utilizza almeno il modello allegato II del D.Lgs. n.193/2006, che si allega.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dr. Giuseppe Bucciarelli

Scheda da inviare a:		RISERVATO	
1) Ministero della Salute Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti - Ufficio XI 2) Centri Regionali di Farmacovigilanza di competenza <i>(ove il centro non sia ancora stato attivato inviare la scheda al competente Assessorato alla Sanità - servizi veterinari)</i>		<i>Solo ufficio del ufficio</i> Numero di riferimento della segnalazione	
IDENTIFICAZIONE	NOME ED INDIRIZZO DEL MITTENTE	NOME e INDIRIZZO DEL PAZIENTE o/ DETENTORE DELL'ANIMALE	
Argomenti attinenti la sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> <li>negli animali <input type="checkbox"/></li> <li>negli esseri umani <input type="checkbox"/></li> </ul> Assenza di efficacia attesa <input type="checkbox"/> Argomenti attinenti i tempi di attesa <input type="checkbox"/> Problemi di impatto ambientale <input type="checkbox"/>	Veterinario <input type="checkbox"/> Farmacista <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>  n° di telefono: n° di Fax:		
PAZIENTE (1) <input type="checkbox"/> Animale <input type="checkbox"/> Uomo <input type="checkbox"/> <i>(per l'uomo riempire solo l'età e il sesso sotto riportati)</i>			
Specie	Razza	Sesso: <input type="checkbox"/> Femminile <input type="checkbox"/> Maschile	Status: <input type="checkbox"/> Sterilizzato/castrato <input type="checkbox"/> In gravidanza
		Età	Peso
			Motivo del trattamento
<b>MEDICINALI VETERINARI SOMMINISTRATI PRIMA DELLA SOSPETTA REAZIONE AVVERSA</b> <i>(Se il numero di prodotti somministrati contemporaneamente eccede il numero di colonne della tabella disponibili, si prega di duplicare questa scheda)</i>			
	1	2	3
Nome del medicinale veterinario somministrato			
Forma farmaceutica e dosaggio (es.: compresse da 100 mg)			
Numero di autorizzazione all'immissione in commercio			
Numero del lotto			
Via/sito di somministrazione			
Posologia / Frequenza			





Durata del trattamento/ Esposizione			
Data di inizio			
Data di fine			
Persona che ha somministrato il medicinale (veterinario, proprietario, altro)			
Pensi che la reazione sia dovuta a questo prodotto?		Si <input type="checkbox"/> / No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> / No <input type="checkbox"/>
E' stato informato il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio?		Si <input type="checkbox"/> / No <input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> / No <input type="checkbox"/>
DATA DI INIZIO DELLA SOSPETTA REAZIONE AVVERSA	Tempo intercorso tra la somministrazione e l'evento espresso in minuti, ore o giorni	Numero di soggetti trattati Numero di soggetti che hanno manifestato reazioni Numero di decessi	Durata della reazione avversa espressa in minuti, ore o giorni
DESCRIZIONE DELL'EVENTO (questioni attinenti la sicurezza degli animali o dell'uomo/ l'asserza di efficacia attesa/ i tempi di attesa/ i problemi di impatto ambientale)			
Si indichi anche se la reazione è stata trattata, come, con che cura e con quale risultato:			
<p>ULTERIORI DATI RILEVANTI ( si prega di allegare ulteriore documentazione se si ritiene necessario ex indagini realizzate in atto, una copia del referto medico relativo casi umani)</p>			



**REAZIONE NELL'UOMO**  
Se il caso riportato si riferisce all'essere umano, si prega anche di compilare i dettagli sull'esposizione sotto riportati.

- Contatto con l'animale solforoso a trattamento.
- Ingestione orale
- Esposizione topica
- Esposizione oculare
- Esposizione per iniezione
- Altro (intenzionale...?)

Dose di esposizione: \_\_\_\_\_

Se non si desidera che il proprio nome ed indirizzo siano inviati al titolare dell'AIC qualora siano richieste ulteriori informazioni, si prega di sbarrare la casella

Data: \_\_\_\_\_ Località: \_\_\_\_\_ Nome e firma del mittente: \_\_\_\_\_

Altro recapito (telefono) (se differente dal numero indicato a pag. 1) \_\_\_\_\_



---

**DECRETI**


---

*Presidente della Giunta Regionale*

DECRETO 27.07.2009, n. 78:

**Nomina Commissario Straordinario dell'Associazione Ciapi.**

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e con rinvio integrale agli atti citati in narrativa,

1. Di prendere atto dell'intervenuta decadenza della nomina del dott. Angelo Di Rosa in qualità di Amministratore Straordinario dell'Associazione Ciapi ABRUZZO FORMAZIONE ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 27, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 4 marzo 2009, n. 3.
2. Di nominare il dott. Roberto Iezzi, in possesso di competenza professionale adeguata allo svolgimento dell'incarico, in qualità di Commissario Straordinario dell'Associazione Ciapi Abruzzo Formazione, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione affidati dallo Statuto al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, fino all'adozione dei provvedimenti di riordino dell'ente secondo il disposto della L.R. n. 4/2009;
3. Di stabilire che il predetto dipendente regionale, ai sensi della disposizioni della legge regionale 2 agosto 1997, n. 84, dovrà attendere all'incarico di Commissario Straordinario conferito con il presente atto, fuori dell'orario lavorativo dovuto nell'ambito del rapporto di lavoro con la Regione Abruzzo, nel limite mensile di dodici giornate, e che, per ogni giornata di effettiva presenza pres-

so l'Ente strumentale, sarà attribuito al medesimo un compenso onnicomprensivo, al lordo delle ritenute di legge, nella misura di € 67,14, oltre al rimborso delle spese di viaggio previsto dalla normativa vigente per i Dirigenti regionali, se e in quanto spettante, con oneri a carico dell'Associazione CIAPI;

4. Di incaricare la Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" della notifica di copia del presente Decreto al dott. Angelo Di Rosa, presso la Sede dell'Associazione Ciapi ABRUZZO FORMAZIONE, ed al Commissario Straordinario incaricato dott. Roberto Iezzi.
5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto nel *B.U.R.A.*, per estratto.

L'Aquila, 27 luglio 2009

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
**Dott. Giovanni Chiodi**

---

**DETERMINAZIONI**


---

*Direttoriali*

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,  
POLITICHE LEGISLATIVE E  
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,  
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI  
AMBIENTALI, ENERGIA  
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,  
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO/MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA n. 22 DEL 13/11/2008, DETERMINAZIONE 28.07.2009, n. DA13/86:  
**Modifica Autorizzazione Unica n. 22 DN2/241 del 13/11/2008. Società: Lucania Power s.r.l. Via Vaccaro, 67 - 85100 Potenza.**

L'AUTORITA' COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

*Omissis*

### MODIFICA

La Determina Dirigenziale DN2/241 del 13/11/2008 “Rilascio autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas di discarica di potenza pari a 660 kWe da ubicarsi nella discarica di Cupello (CH) in c.da Valle Cena” della Lucania Power Srl con sede legale in via Vaccaro 67 a Potenza come di seguito:

#### Art. 1

*L’art. 2 della determinazione DN2/241 del 13/11/2008 è così sostituito:*

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi così come modificato, per la sola parte riguardante i manufatti delle cabine elettriche, dalla documentazione di seguito elencata:

- Allegato 1 - Relazione tecnica - Maggio 2009,
- Allegato 2 - Tav. n. 16 Planimetria basamenti e canalizzazioni interrato e particolari cabina arrivo Enel e Cabina trasformazione - Maggio 2009,
- Allegato 2 – Tav. 17 Prospetti cabina arrivo Enel e cabina di trasformazione – Maggio 2009,
- Allegato 3 – TAV. 02 Schema unifilare generale – Maggio 2009

agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA nonché allegati al presente provvedimento.

#### Art. 2

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene noti-

ficato, ai sensi di legge, alla Società Lucania Power s.r.l. con sede legale a Potenza (PZ) in via Vaccaro n. 67 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.*, quest’ultimo procederà alla pubblicazione dell’oggetto e dell’art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
**Dott.ssa Iris Flacco**

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,  
POLITICHE LEGISLATIVE E  
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,  
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI  
AMBIENTALI, ENERGIA  
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,  
QUALITÀ DELL’ARIA E SINA

PROVVEDIMENTO/MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA n. 43 DEL 31/07/2008, DETERMINAZIONE 31.07.2009, n. DA13/99:

**Rilascio autorizzazione unica n. 43 del 31.07.2009 ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003, art. 12, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa vegetale di potenza pari a 960 kWe da ubicarsi nel Comune di Controguerra (TE) in c.da Piane Tronto. Società: ENERVOLTA s.r.l. Via Santa Maria a Mare, 2 - 63038 Ripatransone (AP).**

L’AUTORITÀ COMPETENTE  
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

*Omissis*

## AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12  
del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

## Art. 1

La Società Enervolta s.r.l. con sede legale a Ripatransone in Via Santa Maria a Mare n. 2 di seguito denominata "Proponente", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomassa vegetale della potenza pari a 960 kWe da ubicarsi nel comune di Controguerra in c.da Piane Tronto.

*Omissis*

## Art. 8

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Enervolta s.r.l. con sede legale a Ripatransone in Via Santa Maria a Mare n. 2, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.* per la pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Iris Flacco**

*Dirigenziali*

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO FORESTE,*  
*DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/624:  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Lettomanoppello (PE) - Ditta Volpe Diva.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee "a favore della Sig. ra VOLPE Diva nata a Lettomanoppello (PE) il 29.01.1948 e residente a Pescara in Via Tavo 148, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 8.021 circa delle zone del Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Lettomanoppello (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 436, 437, 438, 439, 441, 442, 503, 504, 505, 537, 53, 539, 540, 633, 634, 650, 651, 652, 653, 689 e 690, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 72,60;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere

corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;

- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3427 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3427 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO FORESTE,*  
*DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/625:  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per**

**uso colture erbacee, arboree, strada e piazzale in brecciato – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta D'ANNA Maria Assunta.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2008 per uso di colture erbacee, arboree, strada e piazzale brecciato "a favore della Sig. ra D'ANNA Maria Assunta nata a Lascari (PA) il 24.01.1954 e residente a Rosciano (PE) in C/da Tratturo 65 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 362 circa della zona del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 179/E, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi de D.M. 02 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 130,05;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presen-

te provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3425 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3425 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO FORESTE,*  
*DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/626:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta BELLI Lorenzo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. BELLI Lorenzo nato a Pescara il 10.12.1967 e residente a Rosciano (PE) in Via Dei Tigli 2, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 460 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 117, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 10,81;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3426 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3426 del 20.07.2009 da parte del concessionario;

- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO FORESTE,*  
*DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/627:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta BERARDINELLI Roberto.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2008 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. BERARDINELLI Roberto nato a Cepagatti (PE) il 08.12.1965 ed ivi residente in Via Cantò 59, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.550 circa delle zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 61 e 62, la suddetta concessione

rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 59,45;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3416 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3416 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO FORESTE,  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/628:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee, arboree e strada brecciata – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta POLIDORO Antonio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2008 per uso di colture erbacee, arboree e strada brecciata "a favore del Sig. POLIDORO Antonio nato a Cepagatti (PE) il 23.01.1940 ed ivi residente in Via Ada Negri 24, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.375 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 84, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 178,69;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante ver-

samento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;

- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3417 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3417 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO FORESTE,  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/629:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta FA-**

**RINACCIA Gianfranco.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2008 per uso di colture erbacee a favore del Sig. FARINACCIA Gianfranco nato a Rosciano (PE) il 20.06.1969 ed ivi residente in c/da Valle Galelle, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 950 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 35/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonterà ad euro € 7,04;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3424 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3424 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO FORESTE,  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/630:  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta D'AMARIO Anna.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee a favore della Sig. ra D'AMARIO Anna nata a Cepagatti (PE) il 13.05.1931 ed ivi residente in Via Sibilla Aleramo 5, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle con-

dizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2030 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 85/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 47,33;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3422 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima;
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3422 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO FORESTE,  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/631:  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee ed arboree – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta PESCE Saturnino.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee ed arboree a favore del Sig. PESCE Saturnino nato a Cepagatti (PE) il 07.05.1952 ed ivi residente in Via Giovanna D'Arco 25, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2500 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 65, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del-

la Legge 203/82 di cui in premessa, ammon-  
ta ad euro € 65,14;

- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3420 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3420 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO FORESTE,  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/632:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, oliveto e bosco misto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta LUCIANI Piacentino.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee, oliveto e bosco misto a favore del Sig. LUCIANI Piacentino nato a Cepagatti (PE) il 19.10.1945 ed ivi residente in Via Maria Goya 7, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4150 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 11, 12 e 13, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammon-  
ta ad euro € 64,16;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del

S.I.P.A. medesimo n. 3419 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3419 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO FORESTE,*  
*DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/633:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e arboree – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI RENZO Roberto.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza

dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee e arboree a favore del Sig. DI RENZO Roberto nato a Cepagatti (PE) il 02.10.1945 ed ivi residente in Via Maria Goya 2, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5980 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 2, 4, 6 e 33, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 129,31;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3421 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3421 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO FORESTE,*  
*DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/634:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, arboree e piazzale in betonelle – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI GIOVANNI Mario.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2008 per uso di colture erbacee, arboree e piazzale in betonelle “a favore del Sig. DI GIOVANNI Mario nato a Cepagatti (PE) il 12.06.1939 ed ivi residente in Via Ada Negri 42, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.126 circa delle zone del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 48/a e 76/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del

medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 167,97;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3410 del 20.07.2009, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3410 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI

SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO FORESTE,  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/635:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, arboree, strada in porfido e muretto e ½ strada brecciata – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta D'AMARIO Remo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2008 per uso di colture erbacee, arboree, strada in porfido e muretto e ½ strada brecciata "a favore del Sig. D'AMARIO Remo nato a Cepagatti (PE) il 15.04.1946 ed ivi residente in Via Ada Negri 18, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1770 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 85/A – 85/B1 e 87/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 163,96;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante ver-

samento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;

- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3411 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3411 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO FORESTE,  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/636:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, arboree, strada brecciata e muretto – Tratturo L'Aquila – Foggia in**

**Comune di Cepagatti (PE) - Ditta POLIDORO Giuseppe.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2008 per uso di colture erbacee, arboree, strada brecciata e muretto "a favore del Sig. POLIDORO Giuseppe nato a Cepagatti (PE) il 27.04.1961 ed ivi residente in Via Ada Negri 30, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4488 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 82/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 228,75;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3412 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti

connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3412 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO FORESTE,  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/637:  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, arboree, strada di accesso e piazzale sbrecciato battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta D'ARCANGELO Ermindo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2008 per uso di colture erbacee,



arboree, strada di accesso e piazzale in brecciato battuto “a favore del Sig. D’ARCANGELO Ermindo nato a Roccamontepiano il 29.12.1949 e residente a Cepagatti (PE) in Via Ada Negri 32, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1200 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 82/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 150,01;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3413 del 20.07.2009, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3413 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul

*Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;*

- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO FORESTE,  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/638:  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, strada brecciata e recinzione con pali in legno e rete metallica – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta GUARDIANETTI Venturino.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’01.11.2008 per uso di colture erbacee, strada brecciata e recinzione pali in legno e rete metallica a favore del Sig. GUARDIANETTI Venturino nato a Cepagatti (PE) il 03.04.1929 ed ivi residente in Via Ada Negri 54, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4380 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 40, 48/B e 49, la sud-

detta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 219,74;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3415 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3415 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO FORESTE,*  
*DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/639:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo irriguo arborato, strada e parcheggio in brecciato – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta MIRABILIO Americo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2008 per uso di seminativo irriguo arborato, strada e parcheggio in brecciato a favore del Sig. MIRABILIO Americo nato a Cepagatti (PE) il 07.12.1932 ed ivi residente in Via Ada Negri 34, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1250 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 80, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 152,35;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante ver-

samento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;

- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3418 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3418 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO FORESTE,  
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/640:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e arboree e strada di accesso**

– **Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta POLIDORO Liza.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2008 per uso di colture erbacee e arboree e strada brecciata a favore della Sig.ra POLIDORO Liza nata in Australia il 10.05.1961 e residente a Cepagatti (PE) in Via Ada Negri 26, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1220 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 83/, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 153,73;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3414 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti

connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3414 del 20.07.2009 da parte del concessionario;
- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
*SERVIZIO FORESTE,*  
*DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH7/641:

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e arboree, strada in cemento e sostegno per contatore – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta POLIDORO Domenico e CORRADO Maria.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

- 1) Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2009 per uso di colture erbacee e

arboree, strada in cemento e sostegno per contatore a favore dei Sig.ri POLIDORO Domenico e CORRADO Maria nati rispettivamente a Manoppello(PE) e Teramo il 10.12.1922 e 29.06.1954 e residenti a Cepagatti (PE) in Via Ada Negri 20, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 930 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 85/c, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

- 2) l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 145,07;
- 3) le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
- 4) di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. 3423 del 20.07.2009, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5) la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. 3423 del 20.07.2009 da parte del concessionario;

- 6) di pubblicare la presente Determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 7) la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Agr. Marzia Di Marzio**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
 SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
 CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
 SERVIZIO INTERVENTI STRUTTURALI

DETERMINAZIONE 29.07.2009, n. DH5/36:

**L.R. 32/94 – art. 12 – Piano Integrato di Sviluppo per l'Agriturismo – Programma anno 2008 – Associazioni Agrituristiche Regionali: Turismo Verde, Agriturst, Terra Nostra e Penisola Verde. Approvazione Piano di Sviluppo Agriturstico rimodulato e concessione contributo.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Regionale n. 32/94 ed in particolare l'art. 12 e il punto 12.00 dei Criteri di Attuazione della citata L.R.;

Vista la D.G.R. n. 952 del 15/10/2008 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Sviluppo Agriturstico per l'anno 2008 per un importo complessivo di €247.180,00 in favore delle Associazioni Agrituristiche Regionali Terra Nostra, Agriturst e Turismo Verde per un importo di € 235.180,00 e della Associazione Penisola Verde per un importo di €12.000,00;

Considerato che il Verbale istruttorio allegato alla suddetta D.G.R. n. 952/08 prevede che le Associazioni Agrituristiche Regionali devono far pervenire al Servizio Interventi Strutturali il

nuovo Programma rimodulato contenente analiticamente le nuove voci di spesa ed il calendario delle iniziative da ammettere a finanziamento;

Visto il Verbale istruttorio per la concessione del beneficio con il quale, a seguito dell'invio da parte delle Associazioni del nuovo Programma rimodulato, l'istruttore incaricato propone:

- l'approvazione del nuovo Piano di Sviluppo Agriturstico rimodulato per l'anno 2008 per un importo complessivo di € 247.180,00 presentato dalle Associazioni Agrituristiche Regionali Terra Nostra, Agriturst e Turismo Verde per un importo di €235.180,00 e dalla Associazione Penisola Verde per un importo di €18.472,00, ridotto ai fini del contributo ad €12.000,00;
- la concessione del contributo in conto capitale di € 247.180,00, pari al 100% della spesa prevista, per la realizzazione del Piano Integrato di Sviluppo Agriturstico per l'anno 2008 per un importo complessivo di € 247.180,00 in favore delle Associazioni Agrituristiche Regionali Terra Nostra, Agriturst e Turismo Verde per un importo di €235.180,00 e della Associazione Penisola Verde per un importo, ai fini del contributo di € 12.000,00;

Considerato che necessita procedere, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 952 del 15/10/2008:

- all'approvazione del nuovo Piano di Sviluppo Agriturstico rimodulato per l'anno 2008 per un importo complessivo di € 247.180,00 presentato dalle Associazioni Agrituristiche Regionali Terra Nostra, Agriturst e Turismo Verde per un importo di € 235.180,00 e dalla Associazione Penisola Verde per un importo di € 18.472,00, ridotto ai fini del contributo

ad €12.000,00;

- alla concessione del contributo in conto capitale di € 247.180,00, pari al 100% della spesa prevista, per la realizzazione del Piano Integrato di Sviluppo Agrituristico per l'anno 2008 per un importo complessivo di € 247.180,00 in favore delle Associazioni Agrituristiche Regionali Terra Nostra, Agriturst e Turismo Verde per un importo di €235.180,00 e della Associazione Penisola Verde per un importo, ai fini del contributo di € 12.000,00;

Conserato che la spesa di €247.180,00 trova capienza sul capitolo n. 102452 del corrente esercizio finanziario;

Ritenuto di procedere all'impegno della somma €247.180,00 sul pertinente capitolo n. 102452 del corrente esercizio finanziario dopo la reiscrizione dei fondi richiesti con nota n. 84652 del 29/07/09;

#### DETERMINA

per quanto riportato in premessa:

- di approvare il nuovo Piano di Sviluppo Agrituristico rimodulato per l'anno 2008 per un importo complessivo di € 247.180,00 presentato dalle Associazioni Agrituristiche Regionali Terra Nostra, Agriturst e Turismo Verde per un importo di €235.180,00 e dalla Associazione Penisola Verde per un importo di € 18.472,00, ridotto ai fini del contributo ad €12.000,00;
- di concedere il contributo in conto capitale di € 247.180,00, pari al 100% della spesa prevista, per la realizzazione del Piano Integrato di Sviluppo Agrituristico per l'anno 2008 per un importo complessivo di € 247.180,00 in favore delle Associazioni Agrituristiche Regionali Terra Nostra, Agriturst e Turismo Verde per un importo di € 235.180,00 e della Associazione Penisola Verde per un importo, ai fini del contributo di €12.000,00;

- di procedere all'impegnare della somma di € 247.180,00 sul Cap. 102452 dello stato di previsione della spesa per il corrente esercizio finanziario dopo la reiscrizione dei fondi richiesti con nota n. 84652 del 29/07/09;
- di fissare il termine di 12 mesi, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione, entro il quale le Associazioni beneficiarie del contributo, dovranno ultimare il Piano e presentare il rendiconto delle spese effettuate, regolarmente documentate, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- di stabilire che le Associazioni Agrituristiche singolarmente, al fine di favorire la realizzazione e di consentire eventuali variazioni in corso di attuazione delle diverse attività previste dal Piano di Sviluppo Agrituristico, sono tenute a documentare l'operatività con opportune specifiche in merito al costo dei singoli interventi e il calendario attuativo;
- le eventuali varianti richieste in funzione della loro ammissibilità sono subordinate alla verifica ed all'approvazione da parte di questo Servizio che notificherà alla singola Associazione l'esito della variante unitamente al nuovo quadro economico, in ogni caso la variante non potrà portare all'aumento del contributo concesso;
- le Associazioni beneficiarie del presente provvedimento possono richiedere, dopo l'impegno finanziario, il pagamento del contributo sotto forma di anticipo e di saldo finale secondo le seguenti modalità:
- concessione di un anticipo pari all'80% del contributo concesso a seguito di presentazione di polizza Fidejussione bancaria o assicurativa in favore della Regione Abruzzo sede di L'Aquila di importo pari al 110% dell'anticipo richiesto e per una durata pari al termine per l'esecuzione del Piano incrementato di ulteriori sei mesi. Lo svincolo

della polizza sarà autorizzato da questo Servizio contestualmente al provvedimento di liquidazione finale del contribuuto;

- liquidazione del saldo del contribuuto dopo l'accertamento di avvenuta esecuzione del Piano da parte delle singole Associazioni;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

Il seguente allegato forma parte sostanziale del presente provvedimento:

- Verbale istruttorio per la concessione del beneficio formato da quattro facciate.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Pio De Nicola**

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL  
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,  
POLITICHE SOCIALI  
*SERVIZIO POLITICHE PER L'INCLUSIONE E  
L'OCCUPABILITA'*

DETERMINAZIONE 24.06.2009, n. DL13/181:

**Approvazione progetto formativo per distacco dei lavoratori extracomunitari: Applicazione art. 27 lett. F) D.Lgs n. 286 del 25/07/98 come modificato dalla L. 189/02 ed art. 40 comma 9 lett. b) D.P.R. 394/99 coordinato con D.P.R. 334/04. Soggetto ospitante: WEATHERFORD MEDITERRANEA S.P.A. sita in C.da San'Elena Z.I. di ORTONA (CH).**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Visti

- Il DLgs 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" così come modificato dalla L. 30/07/2002 n. 189, ed in particolare l'art. 27, comma 1, lettera f) relativo alle persone

che svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani per motivi di formazione professionale;

- Il D.P.R. 31/08/1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286", così come modificato dal D.P.R. 18/10/2004 n. 334, ed in particolare l'art. 40 dove si precisa:

1) al comma 9, che l'art. 27, comma 1, lett. f) del citato testo unico si riferisce agli stranieri che, per finalità formative, svolgano - tra l'altro - nel nostro Paese attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono;

2) al comma 10, che stabilisce l'approvazione da parte della Regione del progetto formative ai fini del rilascio del nulla-osta al lavoro da parte dello Sportello Unico;

Viste

- la determinazione dirigenziale DL7/296 dell'11/06/2008 di istituzione del nucleo di valutazione dei progetti di tirocinio formative e di orientamento per finalità formative per gli stranieri residenti all'estero - DPR 394/99;
- la richiesta di approvazione di n. 1 progetto formative, acquisita agli atti del servizio di competenza, a beneficio di **BAHADIR ARDA**, cittadino non appartenente all'Unione Europea e residente all'estero, presso la sede operativa della ditta **WEATHERFORD MEDITERRANEA S.P.A. sita in C.da San'Elena Z.I. di ORTONA (CH) P.I. 01429570698** che riveste la figura di soggetto ospitante;

Preso atto

Che il richiamato nucleo di valutazione ha, in prima seduta, ritenuto incompleta la documentazione presentata ed ha richiesto la dovuta integrazione (nota Prot. n. **14076/DL13** del **12/06/2009**);

- che successivamente all'acquisizione della documentazione integrativa richiesta (nota Prot. n. **14076/DL13** del **12/06/2009**), il succitato nucleo ha espresso parere di ammissibilità del progetto presentato;

Viati altresì i verbali 1 e 2, redatti in sede di nucleo di valutazione e relativi esame, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio stabilite dall'art. 24 della L.R. 14/09/1999 n. 77;

#### DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. Di approvare i risultati delle procedure di

ammissibilità del progetto di tirocinio formativo, relativo al sig. **BAHADIR ARDA** cittadino non appartenente all'Unione Europea e residente all'estero, presso la ditta **WEATHERFORD MEDITERRANEA S.P.A.** sita in **C.da San'Elena Z.I. di ORTONA (CH) P.I. 01429570698**, che riveste la figura di soggetto ospitante;

2. Di trasmettere, copia del presente provvedimento alla struttura richiedente, al Direttore di questa Direzione al sensi dell'art. 16 comma 10 L.R. n. 7 del 10.05.2002 e alla Segreteria del Componente della Giunta.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul *BURA* e nel sito della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)).

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Vacante**


IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott.ssa Rita Pecoraro Rossi**

*Segue Allegato*





GIUNTA REGIONALE



**PROGETTI DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER FINALITA' FORMATIVE PER GLI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO -DPR 394/99 e DGR n. 892 DEL 3 AGOSTO 2006**

**VERBALE N. 1**

L'anno 2009, il giorno 04 del mese di Giugno, alle ore 15,00, presso la sede della Regione Abruzzo in Via Raffaello,137 di Pescara nell'Ufficio Politiche della Cittadinanza Solidale e dell'Inclusione Lavorativa, si è riunito il Nucleo di Valutazione, costituito con Determinazione Dirigenziale n. 296 dell'11/07/2008 e composto come di seguito:

Dott.ssa Alessandra Nardone – Presidente - Presente  
Dr. Giuseppe Paolo Festa – Componente – Presente  
Signora Antonietta Di Sabatino – Segretaria – Presente

Il Presidente dichiara aperta la seduta, all'ordine del giorno della riunione è stato ammesso a valutazione il seguente progetto:

- 1) Tirocinio Formativo presentato dal Centro per l'impiego di Ortona (Chieti), in qualità di Soggetto Promotore- Soggetto Ospitante : Weatherford Mediterranea – Tirocinante :Bahadir Arda (Ankara- Turchia).

La Commissione inizia la valutazione riscontrando che la documentazione presentata consiste in una copia del progetto ed una di tirocinio . Pertanto si decide, che la richiesta debba essere integrata presentando la seguente documentazione:

- 1) n. 2 Originali della Convenzione e n. 1 originale del Progetto((DGR 892 del 03/08/2006)
- 2)Comunicazione Codice Fiscale del Soggetto Promotore
- 3)Dati personali del Responsabile del Centro per l'Impiego
- 4)Copia del contratto di responsabilità Civile con la compagnia AIG EUROPE
- 5)Copia di documento d'identità del tirocinante
- 6)Dichiarazione di Ospitalità
- 7)Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta Ospitante
- 8)Atto costitutivo della società
- 9)Dichiarazione n. dipendenti

La Commissione, stabilito quanto sopra, si riunirà, per esaminare le integrazioni, in data da concordare.

L'incontro si conclude alle ore 16,00 .

Pescara li 04.06.2009

Il Nucleo di Valutazione:

Il Presidente : Dott.ssa Alessandra Nardone

Il Direttore Regionale del Lavoro dell'Abruzzo: Dott. G.P.Festa

La Segretaria: Signora Antonietta Di Sabatino



**PROGETTI DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PER FINALITÀ FORMATIVE PER GLI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO –DPR 394/99 e DGR n. 892 DEL 3 AGOSTO 2006**

**VERBALE N. 2**

L'anno 2009, il giorno 17 del mese di Giugno, alle ore 11,30, presso la sede della Regione Abruzzo in Via Raffaello,137 di Pescara nell'Ufficio Politiche della Cittadinanza Solidale e dell'Inclusione Lavorativa, si è riunito il Nucleo di Valutazione, costituito con Determinazione Dirigenziale n. 296 dell'11/07/2008 e composto come di seguito:

Dott.ssa Alessandra Nardone – Presidente - Presente  
 Dr. Giuseppe Paolo Festa – Componente – Presente  
 Signora Antonietta Di Sabatino – Segretaria – Presente

Il Presidente dichiara aperta la seduta, all'ordine del giorno della riunione è stato ammesso a valutazione il seguente progetto:

- 1) Tirocinio Formativo presentato dal Centro per l'impiego di Ortona (Chieti), in qualità di Soggetto Promotore- Soggetto Ospitante : Weatherford Mediterranea – Tirocinante :Bahadir Arda (Ankara- Turchia).

La Commissione inizia la valutazione riscontrando che la documentazione integrativa richiesta, come da precedente seduta, è pervenuta all'ufficio e risulta completa in ogni sua parte.

La Commissione pertanto conclude l'esame decidendo di approvare il progetto all'unanimità.

L'incontro si conclude alle ore 12,00.

Pescara li 17.06.2009

Il Nucleo di Valutazione:

Il Presidente : Dott.ssa Alessandra Nardone \_\_\_\_\_

Il Direttore Regionale del Lavoro di L'Aquila: Dott. G.P.Festa \_\_\_\_\_

La Segretaria: Signora Antonietta Di Sabatino \_\_\_\_\_

DIREZIONE PROTEZIONE  
CIVILE - AMBIENTE  
SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 28.07.2009, n. DR4/138:

**D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. – Ditta FONDAM s.n.c. – Zona Industriale Viale Italia, 25 – 66050 San Salvo (CH) – Proroga dell'autorizzazione regionale n. DF3/70/04 del 19.07.2004, inerente l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi, operazione D15, situato nella Zona Industriale Viale Italia, 25 del Comune di San Salvo (CH).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) DI PROROGARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la Determinazione Dirigenziale n. DF3/70/04, del 19.07.2004, per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi presso l'impianto sito nel Comune di San Salvo, in Zona Industriale – Viale Italia n. 25, al foglio di mappa catastale n. 8, particella n. 814, con una **potenzialità di 1.000 tonnellate per anno** e una potenzialità massima istantanea di 12 tonnellate, per l'attività di smaltimento di cui all'**operazione D15** dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 2) DI STABILIRE che in conformità a quanto previsto dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., la proroga dell'autorizzazione di cui al precedente punto è

concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di scadenza della autorizzazione n. DF3/70/04 del 19.07.04 ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge,

- 3) DI STABILIRE che per quanto concerne l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto 1, i codici in ingresso all'impianto risultano i seguenti:

CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
16 06 01*	Batterie al Piombo

- 4) DI CONFERMARE condizioni e prescrizioni contenute nella sopra citata autorizzazione regionale n. DF3/70/04 del 19.07.2004, per quanto applicabili;
- 5) DI STABILIRE che, in merito alle sopra citate modifiche, di cui al sopra citato parere A.R.T.A. – Dipartimento Sub provinciale di San Salvo – Vasto, lo scrivente Servizio si riserva di adottare, previa apposita richiesta della Ditta, uno specifico provvedimento, a conclusione del relativo iter istruttorio ai sensi della D.G.R. 04.12.2008, n. 1192;
- 6) DI PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
  - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
  - le attrezzature ed i contenitori usati de-

vono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

- 7) DI OBBLIGARE la Ditta FONDAM s.n.c., beneficiaria della presente autorizzazione a provvedere a inviare le garanzie finanziarie, adeguandole a quanto previsto dalla D.G.R. n. 790 del 3.08.2007, entro il termine di **trenta (30) giorni** dalla notifica del presente provvedimento, e a mantenerle adeguate secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla medesima D.G.R., per tutto il periodo di validità del presente provvedimento, in mancanza si procederà alla adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006;
- 8) di STABILIRE che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all'atto del rilascio della presente autorizzazione,
- 9) DI PRESCRIVERE che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione,

con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45 e s.m.i.;

- 11) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, null osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- 12) DI RICHIAMARE la Ditta FONDAM s.n.c. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 187 (*Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi*), dell'art. 189 (*Catasto Rifiuti*), dell'art. 190 (*Registri di carico e scarico*) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Chieti e all'A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale di S. Salvo – Vasto di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
- 13) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di San Salvo (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo - Vasto, all'A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila;
- 14) DI REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta FONDAM s.n.c. Zona Industriale Viale Italia, 25 – 66050 San salvo (CH);
- 15) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

***Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.***

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Dott. Franco Gerardini**

---

**DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -  
ENTI LOCALI - BILANCIO -  
ATTIVITA' SPORTIVE  
SERVIZIO BILANCIO**

**DETERMINAZIONE 30.07.2009, n. DB8/70:**

**Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO**

**Dott. Carmine Cipolline**

*Segue allegato*




Regione Abruzzo  
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.  
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO  
ESERCIZIO 2009

Pagina 1 di 1

N° Alto	70	Data Alto	30/07/2009	Organo	DBB	Esecutività Esecutiva				
						COMPETENZA		CASSA		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
S	02.02.009	12357	1	DE.00.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004	3.000.000,00		3.000.000,00		
S	02.02.009	12357	2	DE.00.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 35/2005	4.500.000,00		4.500.000,00		
S	02.02.009	12357	3	DE.00.00	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERA CIPE 03/2006	6.542.469,68		6.542.469,68		
S	10.01.002	41515	1	DL.00.00	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE D.S.U. DEL FONDO INTEGRATIVO DEL PRESTITO D'ONORE E BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 8, L. 390/1991 -	2.918.646,24		2.918.646,24		
S	12.01.001	81014	1	DG.14.00	INTERVENTI DESTINATI ALLA DIAGNOSI PRECOCE E PREVENZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA - L. 4 LUGLIO 2005, N. 123 - MEZZI	91.285,22		91.285,22		
S	12.01.008	81418	1	DG.01.00	CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENE-RALE - D.LGS.368/99	336.406,45		336.406,45		
S	12.01.008	81530	1	DG.12.00	INTERVENTI PER CORSI DI FORMAZIONE PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - ART. 4 L. 5.6.1990, N.135.	767.074,47		767.074,47		
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	18.155.882,06		18.155.882,06		
TOTALI SPESA						18.155.882,06	18.155.882,06	18.155.882,06	18.155.882,06	
TOTALI ENTRATA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO  
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 28.07.2009, n. DI3/60:

**Cava di ghiaia in località "Campovalano" del Comune di Campli (TE). Ditta: SOCIETÀ COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO s.r.l.u.. Autorizzazione apertura.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate;

1) la ditta SOCIETÀ COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO S.r.l.u. nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Corso Adriatico n. 19 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE), è autorizzata all'apertura di una cava di ghiaia in località "Fosso Bianco di Campovalano" del Comune di CAMPLI (TE) distinta in Catasto al foglio 50 particelle n. 1, 3, 6, 351:

2) La ditta deve osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive e Minerarie.

3) La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata.

4) L'autorizzazione sarà valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art. 4 del

D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

5) Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 350.000,00 (trecentocinquanta/00) è stata effettuato con atto di fidejussione n. 1534/79 emesso in data 03/03/2009 dalla società BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO (TE) con sede in Via Salaria n. 33 BASCAINO (TE), il quale potrà essere svincolato a seguito dell'accertamento finale da parte dell'Ufficio Cave e Torbiere.

6) La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di Vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

- Prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata una planimetria dettagliata su base catastale con i termini lapidei inamovibili disposti, sia ai vertici dell'area di cava, sia a quelli di ogni lotto;
- L'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
- Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all'interno della stessa area

sottoposta ad attività estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del piano finale di abbandono;

- Il risanamento ambientale dell'area deve essere effettuato con la piantumazione di essenze arboree autoctone preventivamente concordate con il Corpo forestale dello Stato;
- la coltivazione deve avvenire dall'alto verso il basso mantenendo, sul profilo finale, fronti sagomati con gradoni di altezza massima di 5,00 metri e pedata minima di 3,00 metri, realizzando contestualmente il progressivo ripristino dell'area. Devono essere realizzate, inoltre, idonee canalette atte a garantire la corretta regimazione delle acque meteoriche;
- L'utilizzazione del residuo dalla lavorazione del materiale estratto, dovrà avvenire conformemente alla normativa vigente e con una percentuale di terreno vegetale non inferiore al 70%.

7) La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva;

8) La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 30.000 e complessivamente mc. 120.000 per l'intera durata dell'attività.

9) La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici omologati a norma di legge.

10) Avverso il presente provvedimento è ammesso nei termini e modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

11) Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Ezio Faieta**

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',  
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO  
STRADALE, SICUREZZA STRADALE  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
ORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI  
E INTERVENTI GESTIONALI DEL TPL

DETERMINAZIONE 30.07.2009, n. DE2/102:

**Avvio del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Regionale Integrato dei Trasporti della Regione Abruzzo. Errata Corrige Rapporto Ambientale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R.152/98 recante: "Norme per il Trasporto Pubblico Locale" che all'art. 9 prevede che la Regione Abruzzo, nell'esercizio di programmazione redige il Piano Regionale dei Trasporti come Piano della mobilità e delle relative infrastrutture, oltre che il Programma Triennale dei Servizi Minimi di cui all'art. 13 della stessa Legge Regionale;

Vista la L.R. 13/2002 "Pianificazione e sviluppo del comparto trasporti. Norme di finanziamento ed organizzazione" che ha stanziato la somma di Euro 1.149.000,00 per la redazione del Piano Regionale integrato dei Trasporti e del Programma Triennale dei Servizi Minimi, ed ha previsto che i suddetti Piani e Programmi vengano acquisiti mediante procedura ad evidenza pubblica;

Considerato che, sempre la L.R.13/2002, per quanto riguarda il PRIT e il PTS ha individuato quale struttura competente ad approntare



le procedure per l'espletamento della gara di aggiudicazione del servizio di redazione del PRIT e PTS il Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti;

Vista la Delibera di G.R. n. 986 del 26.11.2002 che oltre ad approvare il Quadro Economico Generale preventivo di spesa relativo alla redazione del PRIT, ha approvato anche il Documento "Linee Guida di Indirizzo" ed il Documento "Analisi Fabbisogni Finanziari", documenti allegati alla stessa Delibera;

Rilevato che con Determinazione N. 53/2003/DE2 del 29/05/03 si è approvato il Bando di gara predisposto dal Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti tenendo conto che la gara era di livello europeo e che la stessa è stata indetta in base all'art. 6, comma 1.b del D.Lgs. 157/95 (licitazione privata, procedura ristretta);

Tenuto presente che con Determinazione Dirigenziale N. 90/2003/DE2 del 30/10/2003 è stata dichiarata aggiudicataria definitiva l'ATI: Proger Spa (capogruppo mandataria)-RPA Spa (mandante)-TPS Srl (mandante) della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi integrati di studio e progettazione relativi alla stesura del Piano Regionale Integrato dei Trasporti e del Programma Triennale dei Servizi Minimi;

Tenuto presente che il Piano Regionale Integrato dei Trasporti ed il Programma Triennale dei Servizi Minimi sono definiti in base ai tempi e alle fasi che prevedono la predisposizione di N. 5 Report sottoelencati da realizzare e consegnare alla Amministrazione aggiudicatrice secondo la cronologia stabilita:

- **Report N. 1** "Implementazione del progetto informatico";
- **Report N. 2** "Prima modellizzazione del Sistema ed individuazione degli interventi strategici da sottoporre a Studi di Fattibilità";
- **Report N. 3** "Programma Triennale dei

Servizi Minimi";

- **Report N. 4** "Bozza preliminare PRIT e Studi di Fattibilità degli Interventi Strategici";

- **Report N. 5** "Progetto definitivo del PRIT";

Dato atto che l'ATI aggiudicataria, nel rispetto della tempistica prevista ha rimesso ad oggi alla Regione Abruzzo i seguenti Report:

- **Report N. 1** "Implementazione del progetto informatico";

- **Report N. 2** "Prima modellizzazione del Sistema ed individuazione degli interventi strategici da sottoporre a Studi di Fattibilità";

- **Report N. 3** "Programma Triennale dei Servizi Minimi"

*(Approvato dal Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti con Determina N. 85/DE2 del 09/11/04; dalla G.R. con proprie Delibere NN. 1105 del 15/11/04 e 86/C del 15/02/05 ed approvato dalla Conferenza EE.LL. il 27/01/05);*

- **Report N. 4** "Bozza preliminare PRIT e Studi di Fattibilità degli Interventi Strategici"

*(Approvato dal Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti con Determina N. 26/DE2 del 18/05/05);*

- **Report N. 5** "Progetto definitivo del PRIT"

*(Consegnato in bozza definitiva in data 14/07/08);*

Dato atto che inoltre la bozza definitiva del Report 5 contiene anche le previsioni infrastrutturali, come le piattaforme di scambio gomma/gomma - gomma/ferro, individuate nei Piani di Bacino Provinciali di Traffico del TPL;

Che fa parte del processo di definizione del Report 5 del PRIT anche la procedura relativa alla Valutazione Ambientale Strategica del PRIT, di cui alla Direttiva 2001/42/CE del

27.giugno.2001 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., procedura che è stata già avviata individuando tempistica e percorsi procedurali definiti in un apposito incontro con la Direzione Ambiente e Territorio;

Considerato che con Determina Dirigenziale N. 123/DE2 del 22.07.08 è stata approvata in sede tecnica-amministrativa la bozza definitiva del Report 5 del PRIT "Progetto definitivo del PRIT" redatto dell'ATI: PROGER S.p.A.; TPS S.r.l.; RPA S.p.A, al fine di poter procedere sia alla illustrazione e presentazione dello stesso agli EE.LL, Sindacati e portatori di interessi, in un apposito seminario-forum, sia alla completa definizione della VAS, per poi inviare il Report alle approvazioni degli organi istituzionali regionali secondo le norme previste dalla L.R. 152/98;

Ritenuto pertanto necessario sottoporre a VAS il PRIT, in quanto ricadente nella condizione di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 152/06 e s. m. i., poiché sviluppato per il Settore dei trasporti e definente il quadro di riferimento di un'articolata programmazione infrastrutturale, con tipologie ricomprese tra quelle contenute negli allegati del sopracitato decreto; con Determina del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Organizzazione dei Trasporti e Interventi Gestionali del TPL N° 83/DE2 del 09.07.09 si è dato avvio al Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Regionale Integrato dei Trasporti della Regione Abruzzo a seguito di acquisizione al protocollo n.RA75029/DE2 in data 08.07.2009 del Servizio Pianificazione Territoriale, Organizzazione dei Trasporti e Interventi Gestionali del T.P.L del Rapporto Preliminare redatto dall'ATI Proger - RPA - TPS incaricata della redazione del PRIT ed allegato alla soprarichiamata Determinazione;

Che ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 l'avvio del procedimento di VAS si realizza con l'entrata in consultazione della Autorità Procedente con l'Autorità Competente con la quale

ha collaborato per l'individuazione dei soggetti con competenza in materia ambientale (ACA) da consultare sui contenuti del Rapporto Preliminare;

Dato atto che con la citata Determina del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Organizzazione dei Trasporti e Interventi Gestionali del TPL N. 83/DE2 del 09.07.09 si è decso di:

1. Di approvare il Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, da inviare alla Autorità Competente ed ai soggetti con competenza in materia ambientale (ACA) da consultare;
2. Di avviare con l'approvazione di cui sopra le attività conseguenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) secondo la procedura stabilita dal D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 04/2008;
3. Di dare atto che l'Autorità Procedente è la Regione Abruzzo tramite la Direzione Trasporti e Mobilità;
4. Di individuare le altre Autorità coinvolte nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica del PRIT come segue:
  - Autorità Competente, è l'Autorità Ambientale regionale, istituita ai sensi della L.R. 27/2006, assistita dalla Task Force (Autorità Ambientale della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia) con il ruolo di supporto tecnico-scientifico;
  - Proponente, è il Servizio Pianificazione Territoriale, Organizzazione dei Trasporti e Interventi Gestionali del TPL (DE2) della Direzione Trasporti e Mobilità (DE), assistita dalla RTI Proger - RPA - TPS incaricata della redazione del PRIT;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 12 del

DLgs152/06 l'avvio del procedimento di VAS si realizza con l'entrata in consultazione della Autorità Procedente con l'Autorità Competente che invierà il Rapporto Preliminare ai soggetti con competenza in materia ambientale (ACA), da consultare nella fase di redazione del Rapporto Ambientale disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. 152/2006;

6. Di dare atto che entro trenta giorni dalla data del ricevimento del Rapporto preliminare l'Autorità Competente e le ACA formuleranno le loro osservazioni da recepire nella fase di redazione del Rapporto Ambientale;
7. Di pubblicare la presente Determinazione sul *B.U.R.A.*.

Considerato che si sono rilevati degli errori di editing nel Rapporto Preliminare approvato con la citata Determina del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Organizzazione dei Trasporti e Interventi Gestionali del TPL N° 83/DE2 del 09.07.09, e quindi è necessario procedere ad una "errata corrige" nel modo seguente:

**Testatina:**

1. *Art. 12* è sostituito con *Art. 13*

**intestazione di tutte le pagine:**

2. *Art. 12* è sostituito con *Art. 13*

**struttura del rapporto preliminare:**

3. Pag. 9: al terzo rigo del corpo del testo *Art. 12* è sostituito con *Art. 13*

**definizione autorità e pubblico coinvolti e modalità consultazione:**

4. Pag. 16: all'ultimo rigo del corpo del testo si elimina la voce *Autorità Ambientale Abruzzo* in quanto Autorità Competente e non generica Autorità con Competenza Ambientale.

Dato atto che si rende necessario approvare l'errata corrige da inviare alla Autorità Compe-

tente ed i soggetti con competenza in materia ambientale (ACA) da consultare;

Accertata la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento;

**DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. Di approvare l'errata corrige al Rapporto Preliminare approvato con la citata Determina del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Organizzazione dei Trasporti e Interventi Gestionali del TPL N° 83/DE2 del 09.07.09, così come sottoriportata:

**Testatina:**

- *Art. 12* è sostituito con *Art. 13*

**intestazione di tutte le pagine:**

- *Art. 12* è sostituito con *Art. 13*

**struttura del rapporto preliminare:**

- Pag. 9: al terzo rigo del corpo del testo *Art. 12* è sostituito con *Art. 13*

**definizione autorità e pubblico coinvolti e modalità consultazione:**

- Pag. 16: all'ultimo rigo del corpo del testo si elimina la voce *Autorità Ambientale Abruzzo* in quanto Autorità Competente e non generica Autorità con Competenza Ambientale.
2. Di confermare che:
    - ai sensi dell'art. 12 del DLgs152/06 l'avvio del procedimento di VAS si realizza con l'entrata in consultazione della Autorità Procedente con l'Autorità Competente che invierà il Rapporto Preliminare ai soggetti con competenza in materia ambientale (ACA), di cui all'Allegato 2, da consultare nella fase di redazione del Rapporto Ambientale disci-

- plinata dall'art. 13 del D.Lgs. 152/2006;
- entro trenta giorni dalla data del ricevimento del Rapporto preliminare l'Autorità Competente e le ACA formuleranno le loro osservazioni da recepire nella fase di redazione del Rapporto Ambientale;
3. Di inviare l'errata corrige alla Autorità Competente ed i soggetti con competenza in materia ambientale (ACA) da consultare;
  4. Di pubblicare la presente Determinazione sul *B.U.R.A.*.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Maria Antonietta Picardi**

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',  
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO  
STRADALE, SICUREZZA STRADALE  
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO  
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 30.07.2009, n. DE4/070:  
**Sciovia "Crete Rosse 1" in Comune di Rivisondoli (AQ), revoca dell'autorizzazione regionale al pubblico esercizio.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TRASPORTO FERROVIARIO  
REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO**

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale N. DE4/088 del 10/11/2008 è stata rilasciata l'autorizzazione al pubblico esercizio per il sottoelencato impianto a fune gestito, in località Monte Pratello nel Comune di Rivisondoli (AQ), dalla ditta MONTE PRATELLO S.p.A. con sede in C.da Schiapparo a Rivisondoli (AQ):

Tipologia Impianto	Denominazione	Scadenza autorizzazione al pubblico esercizio
Sciovia a fune alta	"Crete Rosse 1" (1732-1850)	21/06/2019

- che la Sezione USTIF di Pescara, con nota n. 714/TB del 23/06/2009 (**Allegato n. 1**), ha revocato il nullaosta tecnico ex DPR 753/80 in quanto l'impianto non è stato ancora sottoposto alla revisione generale, come disposto dal DM 23/85;
- che con nota n. RA/78216 del 16/07/2009 (**Allegato n. 2**), il Servizio "Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo" ha inviato la nota della Sezione USTIF di Pescara alla Monte Pratello S.p.A., al Comune di Rivisondoli (AQ) ed al Direttore di Esercizio ing. Gianfranco Di Giovanni;

Considerato che in mancanza del citato nullaosta tecnico ai fini della sicurezza non è consentito il pubblico esercizio;

Visto il DPR 5/72, art. 3, con cui sono state trasferite alle Regioni a Statuto Ordinario le funzioni amministrative Statali in materia di verifica sulla regolarità dell'esercizio di servizi filoviari e di funivie di ogni tipo;

Visto il DPR 616/77, capo 3;

Visto il DPR 753/80;

Vista la L.R. 24/2005;

Vista la L.R. 77/99, art. 5, autonomia della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- a) di revocare l'autorizzazione al pubblico esercizio della Sciovia a fune alta "Crete Rosse 1" (1732-1850), gestita dalla Monte Pratello S.p.A. in Comune di Rivisondoli (AQ);
- b) di rinviare a nuovo atto amministrativo il ripristino dell'autorizzazione al pubblico esercizio dell'impianto di che trattasi, solo dopo l'avvenuto rilascio del nullaosta tecnico ai fini della sicurezza da parte della Sezione USTIF di Pescara;
- c) di inviare la presente determinazione alla

società Monte Pratello S.p.A., al Sindaco di Rivisondoli (AQ), alla Sezione USTIF di Pescara, all'USTIF di Napoli, al Direttore di Esercizio ing. Gianfranco Di Giovanni, al Comando Stazione Carabinieri di Pescocostanzo (AQ), per l'attivazione delle funzioni di vigilanza e controllo di competenza;

- d) di inviare la presente determinazione al Servizio *B.U.R.A.*, per la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',  
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO  
STRADALE, SICUREZZA STRADALE  
*SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO  
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO*

DETERMINAZIONE 31.07.2009, n. DE4/071:

**Proroga dell'autorizzazione temporanea al pubblico esercizio seggiovia "Passo Lanciano - Panorama" nel Comune di Pretoro (CH), L.R. 24/2005 "Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie".**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TRASPORTO FERROVIARIO  
REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO

Premesso che:

- la Società Panorama S.r.l. con sede in Viale Riviera 412 a Pescara è esercente in località Passo Lanciano di Pretoro (CH) della seggiovia triposto ad attacchi fissi "Passo Lanciano - Panorama" e delle relative piste di discesa;
- che con Determinazione Dirigenziale n. DE4/106 del 21.12.2006 è stata rilasciata, ai sensi della L.R. n. 24/2005, a favore di detta

Società l'autorizzazione temporanea al pubblico esercizio per la seggiovia "Passo Lanciano - Panorama" con scadenza fissata al 31.12.2007, periodo è pari alla disponibilità temporanea dei suoli dati dal Comune di Pretoro con atto n. 6028 del 20.12.2006, nelle more della stipula del contratto di locazione con rogito notarile;

- con Determinazione Dirigenziale N. DE4/114 del 28/12/2007 è stata rilasciata la seconda l'autorizzazione temporanea al pubblico esercizio per l'impianto in oggetto con scadenza fissata al 30.06.2008, periodo pari alla disponibilità temporanea dei suoli dati dal Comune di Pretoro con atto n. 5710 del 21.12.2007, non essendo ancora stato stipulato il contratto di locazione con rogito notarile;
- con Determinazione Dirigenziale N. DE4/092 del 20/11/2008 è stata rilasciata la terza autorizzazione temporanea al pubblico esercizio per l'impianto in oggetto con scadenza fissata al 30.06.2009, periodo pari alla disponibilità temporanea dei suoli dati dal Comune di Pretoro con atto n. 5199 del 19/11/2008, non essendo ancora stato stipulato il contratto di locazione con rogito notarile;

Considerato che:

- la stipula del contratto di locazione con rogito notarile non è ancora avvenuto in quanto sono ancora in corso di perfezionamento gli atti necessari per la trascrizione di detto contratto, operazione che richiede una tempistica maggiore di quella inizialmente prevista;
- il Comune di Pretoro con delibere di Giunta Comunale n. 110/2006 e n. 117/2006 ha concesso in locazione alla Società Panorama i terreni in località Passo Lanciano, con decorrenza 1° gennaio 2006, necessari per la gestione dei componenti di aree sciabili attrezzate già esistenti;

Visto:

- la richiesta, presentata dalla Panorama S.r.l., di autorizzazione al pubblico esercizio per la seggiovia "Passo Lanciano – Panorama" del 30/07/2009 (**Allegato n. 1**);
- l'atto Prot. n. 4460 del 22/07/2009 (**Allegato n. 2**), stipulato tra società Panorama S.r.l. e Comune di Pretoro, rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico, con cui si concede una proroga di tre mesi, dal 01/07/2009 al 30.09/2009, della disponibilità temporanea dei terreni siti in località Passo Lanciano, necessari per la gestione dei componenti di aree sciabili attrezzate già esistenti, in attesa della stipula del relativo contratto di locazione mediante apposito rogito notarile. In detto atto si afferma inoltre che restano inalterate tutte le condizioni richiamate nel precedente provvedimento di proroga prot. 5199 del 19/11/2008;

Dato atto che:

- per quanto sopra la società Panorama S.r.l. dispone, sia pur a titolo provvisorio, dei terreni interessati da piste di discesa ed impianti di risalita che la stessa esercisce in località Passo Lanciano del Comune di Pretoro (CH);
- la Società ha stipulato con la Società Reale Mutua di Assicurazioni, Agenzia di Pescara, la polizze di assicurazione n. 6253 del 27.09.1995, relativa alla seggiovia e piste di discesa, con successive appendici. La prima del 31.12.1998 con durata decennale; la seconda del 05.11.2005 con scadenza al 31.12.2009;

Vista la L.R. n. 24/2005;

Vista la L.R. n. 77/1999, Art. 5, Autonomia della funzione Dirigenziale;

#### DETERMINA

1. di prorogare fino al 30.09 2009

l'autorizzazione provvisoria al pubblico esercizio ex L.R. n. 24/2005 rilasciata con Determinazioni Dirigenziali N. DE4/106 del 21/12/2006, N. DE4/114 del 28/12/2007 e N. DE4/092 del 20/11/2008, per la seggiovia triposto ad attacchi fissi "Passo Lanciano - Panorama" situata in località Passo Lanciano del Comune di Pretoro (CH), gestita dalla Società Panorama S.r.l. con sede legale in Viale Riviera 213 a Pescara, subordinatamente all'osservanza delle condizioni riportate nell'atto prot. n. 4460 del 22/07/2009 stipulato con il Comune di Pretoro;

2. di inviare il presente provvedimento alla Società Panorama S.r.l. di Pescara, al Comune di Pretoro (CH), all'USTIF di Napoli ed alla Sezione USTIF di Pescara;
3. di inviare la presente Determinazione al Servizio *B.U.R.A.*, la sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Luigi De Collibus**

DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA',  
VIABILITA' DEMANIO E CATASTO  
STRADALE, SICUREZZA STRADALE  
SERVIZIO TRASPORTO FERROVIARIO  
REGIONALE IMPIANTI A FUNE E FILO

DETERMINAZIONE 31.07.2009, n. DE4/072:  
**L.R. 13.12.2004 n. 44, Esercizio Finanziario 2007. "Lavori di realizzazione di una cabinovia 8 posti ad ammortamento automatico "Le Steppe – Monte Cristo" in sostituzione di impianti esistenti (Segg.), in Comune de L'Aquila.".** Costo intervento € 8.020.000,00. Contributo concesso in conto capitale € 3.000.000,00. Beneficiario del contributo: Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., c/o base Funivia – Fonte Cerreto – Assergi – L'Aquila. Revoca del contributo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TRASPORTO FERROVIARIO  
REGIONALE, IMPIANTI A FUNE E FILO

Premesso che:

- la L.R. 13.12.2004, n. 44 *“Interventi per la riqualificazione, il potenziamento e l’adeguamento dei sistemi di trasporto funiviario in Abruzzo”*, prevede la possibilità di concedere contributi in conto capitale per la riqualificazione, il potenziamento, l’adeguamento e la costruzione di impianti funiviari destinati al pubblico servizio di trasporto nella Regione Abruzzo;
- per l’esercizio finanziario 2007, il Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., c/o base Funi-via – Fonte Cerreto – Assergi – L’Aquila, in data 28/06/2006 ha presentato istanza di accesso ai contributi di cui alla L.R. 44/04 per i *“Lavori di realizzazione di una cabinovia 8 posti ad ammortamento automatico “Le Steppe – Monte Cristo” in sostituzione di impianti esistenti (Segg.), in Comune de L’Aquila.”*, con il costo intervento preventivato in €8.020.000,00;
- la sopraccitata richiesta del C.T.G.S. S.p.A. figura al posto n.2 della graduatoria definitiva approvata con Determinazione Dirigenziale N.DE4/066 del 03/07/2007;
- con raccomandata A.R. prot n.5764/DE4 del 09/07/2007 è stato notificato al C.T.G.S. S.p.A. il Disciplinare di Concessione, riguardante l’assegnazione del contributo di € 3.000.000,00 per i *“Lavori di realizzazione di una cabinovia 8 posti ad ammortamento automatico “Le Steppe – Monte Cristo” in sostituzione di impianti esistenti (Segg.), in Comune de L’Aquila.”*
- il Disciplinare di Concessione è pervenuto alla Società in data 12/07/2007, come da avviso di ricevimento delle Poste Italiane, è stato firmato per accettazione il 13/07/2007 e restituito alla Direzione Trasporti con nota

acquisita al prot. n. 7311/DE4 del 13/09/2007;

- il citato Disciplinare, al punto 8), dispone: *“Il termine utile assegnato per l’ultimazione dei lavori in oggetto, e per la presentazione al Servizio “Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Funne e Filo” della documentazione richiesta ai sopraelencati punti 3), 4) e 5), viene fissato in 24 mesi a partire dalla data di ricezione del Disciplinare di Concessione. Trascorso detto termine, il contributo verrà revocato con il conseguente recupero delle eventuali anticipazioni già erogate”*;

Dato atto:

- che il Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. non ha rispettato il termine di scadenza per la realizzazione dell’intervento in oggetto, fissato dal punto 8) del Disciplinare di Concessione in 24 mesi dalla sua ricezione;
- che il Servizio *“Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Funne e Filo”* con nota A.R. n.RA/81209 del 22/07/2009 (**Allegato n.1**) ha confermato al Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. l’avvenuta scadenza dei termini fissati dal Disciplinare di Concessione, informandola, anche ai sensi della L. 241/90 art. 7, che con provvedimento a parte avrebbe disposto la revoca del contributo assegnato, in attuazione del punto 8) del Disciplinare di Concessione;
- che per quanto sopra esposto occorre procedere alla revoca del contributo assegnato di € 3.000.000,00 ex L.R. 44/2004, esercizio finanziario 2007, assegnato al C.T.G.S. S.p.A. per l’intervento di *“Lavori di realizzazione di una cabinovia 8 posti ad ammortamento automatico “Le Steppe – Monte Cristo” in sostituzione di impianti esistenti (Segg.), in Comune de L’Aquila.”*, con il costo intervento preventivato in € 8.020.000,00;

Visto l’art. 5 della L.R. 14/09/1999 n.77, au-

tonomia della funzione dirigenziale;

#### DETERMINA

1. di revocare il contributo assegnato al Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., c/o base Funi-  
via – Fonte Cerreto – Assergi – L’Aquila,  
pari ad € 3.000.000,00, concesso per  
l’intervento di “Lavori di realizzazione di  
una cabinovia 8 posti ad ammorsamento au-  
tomatico “Le Steppe – Monte Cristo” in so-  
stituzione di impianti esistenti (Segg.), in  
Comune de L’Aquila.”, con il costo inter-  
vento preventivato in € 8.020.000,00, in  
quanto non ha prodotto alla Direzione re-  
gionale Trasporti e Mobilità entro il termine  
perentorio de 24 mesi dalla notifica del Di-  
sciplinare di Concessione (11/07/2009),  
quanto richiesto ai punti 3), 4) e 5) del Di-  
sciplinare stesso;
2. che le premesse formano parte integrante e  
sostanziale del presente provvedimento;
3. di inviare il presente provvedimento al  
Centro Turistico Gran Sasso S.p.A.;
4. di inviare il presente provvedimento al  
Servizio Coordinamento Supporto, Affari  
Generali e B.U.R.A., per la sua pubblicazio-  
ne sul *Bollettino Ufficiale della Regione A-  
bruzzo*.

Avverso il presente provvedimento è possi-  
bile proporre ricorso al Tribunale Amministra-  
tivo Regionale competente, entro 60 gg. dal  
ricevimento del presente atto o Ricorso Straor-  
dinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni  
dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Ing. Luigi De Collibus**

---



---

PARTE III

**AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI**

---

COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI (AQ)

#### Avviso per Del. C.C. n. 32/08.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
TECNICO COMUNALE  
SETTORE URBANISTICA

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Co-  
munale n. 32 del 13 Ottobre 2008 è stata appro-  
vata, ai sensi dell’Art. 43 della Legge Regionale  
n. 11 / 1999, la Variante Normativa Adottata  
con Del. C.C. n. 22/06 e Controdedotta con Del.  
C.C. n. 29/07.

Si specifica che la suddetta Variante è rela-  
tiva agli Articoli 22, 47, 77, 81 e seguenti del  
Testo Unico e all’interpretazione di alcuni  
articoli delle Zone Agricole.

Magliano dei Marsi Lì 27 Luglio 2009

IL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO TECNICO  
SETTORE URBANISTICA  
**Arch. Mauro Mariani**

---

COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI (AQ)

#### Avviso per Del. C.C. n. 33/08.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
TECNICO COMUNALE  
SETTORE URBANISTICA

RENDE NOTO

Che con Deliberazione del Consiglio Co-  
munale n. 33 del 13 Ottobre 2008 è stata appro-  
vata, ai sensi dell’Art. 43 della Legge Regionale  
n. 11/1999, la Variante Normativa alle Zone  
“D” ed “E” Adottata con Del. C.C. n. 28/05 e  
Controdedotta con Del. C.C. n. 14/06.

Magliano dei Marsi Lì 27 Luglio 2009

IL RESPONSABILE



**DELL'UFFICIO TECNICO  
SETTORE URBANISTICA  
Arch. Mauro Mariani**

COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI (AQ)

**Deliberazione del consiglio Comunale n. 20/09.**

**COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 20 del Reg. Data 22-04-2009**

**Oggetto: PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO "CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO" - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA L. R. N. 11/99.-**

L'anno duemilanove, il giorno ventidue del mese di aprile dalle ore 17:30, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

IACOBONI GIANFRANCO	P	CALIZZA SERGIO	A
MINICUCCI FRANCESCO	A	CIAGLIA MASSIMO	A
MARINI VIRGINIO	P	CARINGI GIOVANNI	P
PIETROBATTISTA LUIGI MARIA	P	AMICONI MARIANGELA	P
DI CRISTOFANO PASQUALINO	P	NANNI SEBASTIANO VITTORIO	P
IACOMINI ANGELO	P	CANNIZZARO MAURIZIO	A
MORGANTE ANTONIO	P	SANTOPONTE FILIPPO L.G.	P
FELLI VINCENZO	P	MORDINI ESTERINA	P
SCAFATI ALDO	P		

Assegnati n. 17  
In carica n. 17

Presenti n. 13  
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il RAG. IACOBONI GIANFRANCO nella sua qualità di SINDACO;

- Partecipa il Segretario Com.le DOTT. NICOLA DE NARDO

- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:
- La seduta é Pubblica

**L'ASSESSORE ALL' URBANISTICA**

Premesso che

- con Del. di C.C. n. 31 del 12/7/2007 è stato adottato in variante al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 21 della L.R. m. 18/83 il Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio del Centro Storico del Capoluogo;
- la variazione rispetto al vigente P.R.G. riguardava l'ampliamento del comprensorio oggetto recupero, all'area del Colle ed agli ambiti ad esso limitrofi, in quanto il tutto risulta essere un sistema urbano connesso, caratterizzato da omogeneità dei tessuti e degli aspetti storico architettonici e tipologici;
- successivamente alla pubblicazione effettuata ai sensi di Legge sono state presentate n. 13 osservazioni alle quali si è controdedotto con Del. di Consiglio Comunale n. 13 del 29/2/2008;
- in fase di Conferenza di Servizi con l'Amministrazione Provinciale, indetta al fine di verificare il non contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si è ritenuto necessario apportare alcune variazioni riportate nel verbale della Conferenza del 26/3/2009 e sostanzialmente sintetizzabili nelle seguenti situazioni:
  - a) stralciare parte della zona inserita in fase di adozione, a Nord di Via Petronilla Paolini;
  - b) rimandare alla categoria della Ristrutturazione Edilizia alcuni ambiti occupati solo parzialmente da edifici;
  - c) effettuare alcuni congruenti adeguamenti alle Norme Tecniche;
  - d) riportare un'analisi dei profili esistenti,

oltre a variazioni minori riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione e segnalate nelle stesse;

- successivamente alla trasmissione degli elaborati adeguati alle suddette prescrizioni della Provincia la stessa ha trasmesso con nota del 3/4/2009 Prot. n. 24227, l'Attestato di non Contrasto con il P.T.C.P. trasmettendo copia degli elaborati approvati e segnalando alcune ulteriori residue prescrizioni relative alla Norme Tecniche di Attuazione che dovranno quindi essere adeguate in fase di approvazione definitiva del P.R.P.E.;
- l'Ufficio Tecnico ha effettuato le ulteriori variazioni alle Norme Tecniche di Attuazione riportate nel suddetto Attestato da parte della Provincia;

Tenuto conto che in base all'art. 43 della L.R. 11/99, avendo acquisito l'Attestato di non Contrasto con il P.T.C.P. ed effettuati gli eventuali adeguamenti prescritti nello stesso, il Comune procede all'approvazione di varianti al P.R.G. o Piani Particolareggiati adottati in variante al P.R.G.;

Preso atto che sono state effettuate tutte le variazioni richieste dall'Amministrazione Provinciale sia in fase di Conferenza di Servizi che come riportati nell'Attestato di non contrasto con il P.T.C.P.;

Ritenuto che si possa procedere all'approvazione ai sensi dell'art. 43 della L.R. n.11/99 del P.R.P.E. del Centro Storico del Capoluogo del Comune di Magliano dei Marsi adottato in variante al vigente P.R.G. con Del. di Consiglio Comunale n. 31 del 12/7/2007, approvando i nuovi elaborati adeguati alla prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale;

Viste:

- la L. n. 1150/42 e s.m.i.;
- la L. n. 457 del 5/8/1978;

- la L. R. n. 18/83 e s.m.i.;
- la L.R. n. 11/99;
- il Decreto Legislativo n. 267 / 2000,

#### PROPONE DI DELIBERARE

- La narrativa che precede forma parte integrante della presente.

1) Di approvare ai sensi dell' art. 43 della L.R. n. 11/99 il Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio del Centro Storico del Capoluogo del Comune di Magliano dei Marsi adottato con Del. di Consiglio Comunale n. 31 del 12/7/2007 e controdedotto con Del. di Consiglio Comunale n. 13 del 29/2/2008 approvando i seguenti elaborati ad integrazione e sostituzione degli equivalenti allegati alle Delibere di adozione e/o controdeduzione:

- Tav. B. – Norme Tecniche di Attuazione – Elaborato Definitivo con prescrizioni Attestato Provincia;
- Tav. D – Piano particellare d' esproprio – Elaborato Definitivo;
- Tav. 4 – Progetto – categorie di intervento Urbanizzazioni Spazi Pubblici – Elaborato Definitivo;
- Tav. 5 - Profili dei principali percorsi;
- Tav. 6 – Schema di Convenzione e Programma di intervento,

specificando che le Tavv. D, 4, 5 e 6 corrispondono con quelle approvate dalla Provincia e allegate all' Attestato di Non Contrasto con il P.T.C.P., mentre la Tav. B è stata rielaborata in funzione delle prescrizioni riportate nel suddetto Attestato.

A.T.E.R.  
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI LANCIANO

**Estratto del bando di gara per procedura aperta - prog. n. 300 - lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di un fabbricato "ERP" sito in Via De Gasperi n. 22 e 24 del Comune di Vasto (CH). (criterio di aggiudicazione prezzo più basso).**



**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale**  
Viale della Rimembranza, 6 - 66034 LANCIANO (CH)  
tel. 0872.714134 - fax 0872.712640 - e-mail: info@aterlanciano.it  
Cod.Fisc. e part. IVA 00092320696

**ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA - PROG. N° 300 - LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI UN FABBRICATO "ERP"  
SITO IN VIA DE GASPERI N° 22 E 24 DEL COMUNE DI VASTO (CH)**  
*(criterio di aggiudicazione prezzo più basso)*

**CUP: C36I09000010007**  
**CIG: 0355232AB5**

1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Lanciano  
Indirizzo: Viale della Rimembranza, 6 – 66034 – Lanciano (CH)  
Telefono tel.0872 714344, fax. 0872712640 –  
Indirizzo posta elettronica: info@aterlanciano.it
2. PROCEDURA DI GARA: Prog. N° 300 - Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
  - 3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Vasto (CH), Via De Gasperi n° 22 e 24;
  - 3.2 Descrizione: manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di un edificio ERP;
  - 3.3 Natura: Lavori edili; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG1;
  - 3.4 Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 479.579,73 (Euro quattrocentosettantannovemilacinquecentosettantannove/73);
  - 3.5 Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 29.833,50 (Euro ventinovemilaottocentotrentetre/50);
- TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
  - 11.1 termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 29.09.2009 pena l'esclusione;
  - 11.2 Destinatario: A.T.E.R. Lanciano,
  - 11.3 Indirizzo: Viale Rimembranza, 6 – Lanciano (CH) – 66034
  - 11.4 Indicare sulla busta, a pena di esclusione: "PROG. N° 300 - Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di un edificio ERP sito in Via De Gasperi n° 22 e 24 del Comune di Vasto (CH)".
  - 11.5 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara del presente bando;
  - 11.6 Apertura offerte: prima seduta pubblica presso gli Uffici Ater di Lanciano, Viale della Rimembranza, 6 – Lanciano, alle ore 10,00 del giorno 30.09.2009;

Copia integrale del bando di gara e del disciplinare può essere consultato sul sito web dell'A.T.E.R. [www.aterlanciano.it](http://www.aterlanciano.it).

Lanciano, li 30/07/2009

Responsabile del Settore Tecnico  
Tommaso Sacramone

SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA S.R.L.  
*ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)*

**Avviso di Verifica di Assoggettabilità: Installazione pannelli fotovoltaici con realizzazione sistema fotovoltaico da 996,03 KWp.**

**PROCEDURA DI VERIFICA  
DI ASSOGGETTABILITÀ**

**AVVISO AL PUBBLICO**

**Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m. ed i.**

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO – DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA – Servizio Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali – Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

**OGGETTO**

Installazione pannelli fotovoltaici con realizzazione sistema fotovoltaico da 996,03 KWp

**PROPONENTE**

Società Agricola F.lli Barba, P.IVA 00283640670, con sede legale in Roseto degli Abruzzi via Patini n. 7

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

D. Lgs. 4/2008. All. IV, comma 2, punto c.  
*Industria energetica ed estrattiva - Impianti*

*industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda.*

**LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

Via Rotabile per Casoli n. 8, 64020 Pineto fraz. Scerne (TE) - Riferimento catastale Foglio 6 parti-cella 39 e 41 - lato EST

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 996,03 kW per una superficie agricola di circa 3 ha. L'impianto, che comprende circa 4743 moduli è localizzato in un'area agricola.

**UFFICIO REGIONALE COMPETENTE**

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - *Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali – Ufficio valutazione impatto ambientale.*

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque) giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

F.to SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI BARBA  
Rappr. legale  
**Domenico Barba**

PELLEGRINI MARIO  
ROSETO (TE)

**Avviso di Procedura di Verifica di Assoggettabilità: Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza di 118,68 kWp.**

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

**AVVISO AL PUBBLICO**

**Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.**

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

**OGGETTO**

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE DELLA POTENZA DI 118,68 kWp

**PROPONENTE**

MARIO PELLEGRINI  
VIA DE GASPERI, 22  
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI, TERAMO  
TELEFONO : 3355603765

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'INTERVENTO E' SOTTOPOSTO A VERIFICA ASSOGGETTABILITA'  
Punto 2, Lett. c, All. IV, D.Lgs. 4/2008

**LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, LOCALITÀ MONTEPAGANO, PARTICELLA N. 26 DEL FOGLIO CATASTALE N. 38

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.**

L'IMPIANTO IN ESAME CONSISTE IN UN CAMPO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA NOMINALE INSTALLATA DI 118,68 KWP, OTTENUTA TRAMITE L'INSTALLAZIONE DI 646 MODULI FOTOVOLTAICI IN SILICIO MONOCRISTALLINO, SILICIO MONOCRISTALLINO DA 184 WP/CD (MISURATA IN CONDIZIONI STANDARD STC SECONDO CEI-IEC 61215) E DEL RELATIVO ELETTRDOTTO INTERRATO, DI ALLACCIAMENTO TRA I COMPONENTI DELL'IMPIANTO (MODULI ED INVERTER) IN BASSA TENSIONE E DESTINATO AD OPERARE IN PARALLELO ALLA RETE ELETTRICA MT 20 KV DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A

**UFFICIO REGIONALE COMPETENTE**

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia- Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali -Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

Il DELEGATO  
Sig. Massimiliano Tancredi



REGESTA s.r.l.  
SULMONA (AQ)

**Procedura di assoggettabilità per lavori di: “Realizzazione di un impianto fotovoltaico non integrato di potenza nominale pari a 2,415 MWp”.**

**AVVISO AL PUBBLICO**

**Art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.**

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

**OGGETTO**

Impianto Fotovoltaico “Ortona 4” da 2,415 MWp.

**PROPONENTE**

Regesta s.r.l. – Via F. Turati, n. 9 Sulmona (AQ) – Tel/Fax: 0864567818 / 0864567818

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'attività rientra nella procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'Art. 20 del

D.Lgs 4/2008: Allegato IV, punto 2, lettera c.

**LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

Ortona (CH).

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.**

Realizzazione di un impianto fotovoltaico non integrato di potenza nominale pari a 2,415 MWp.

**UFFICIO REGIONALE COMPETENTE**

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia- Servizio tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali -Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul *BURA* decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

4 Agosto 2009

F.to REGESTA S.R.L.  
Via F.Turati, 9  
67039 Sulmona (AQ)  
C.F. E P.IVA 01778880664

## AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2009 gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo avranno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

A seguito della DELIBERAZIONE 27.11.2008, n. 1140 di GIUNTA REGIONALE :  
**Aggiornamento del prezzo di abbonamento annuale al  
“Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo” (BURA),  
delle tariffe per le inserzioni e del costo del singolo Bollettino Ufficiale**

si rende noto quanto segue:

- canone annuale dell’abbonamento al BURA: €198,38
- bollettino fino a 190 pagine: €1,40 oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione
- bollettino superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- inserzioni nel BURA: € 1,47 a rigo del testo da pubblicare (foglio uso bollo massimo 61 battute a rigo)
- si lascia invariato (€1,81 a rigo) il prezzo delle inserzioni contenenti titoli o altro con caratteri grandi o in grassetto

\*\*\*\*\*

## AVVISO AGLI UTENTI

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999  
(art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008),  
si comunica che

**" L’accesso al *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, per via informatica,  
è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono  
carattere di ufficialità e legalità"**

Si comunica che la sede del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  
si è trasferita, causa sisma del 6 Aprile 2009,  
in via Leonardo da Vinci - 67100 L’Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3  
tel. 0862/363474 – fax 0862/363574

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI  
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

## **UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila  
c/o Palazzo Silone - Container 3**

**centralino: 0862 3631**

**Tel. 0862/363474**

**Fax. 0862 363574**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>**

**e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)**